



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.11.2007
COM(2007) 699 definitivo

2007/0249 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2007) 1472}

{SEC(2007) 1473}

RELAZIONE

1. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA. CONTESTO GENERALE

Lo sviluppo di un efficace mercato unico delle telecomunicazioni riveste per la UE un carattere politico altamente prioritario. Le TIC, e con esse il settore delle telecomunicazioni, rappresentano un quarto della crescita totale europea. Nell'era del progresso tecnologico, delle attività economiche transfrontaliere e di una domanda crescente di servizi di comunicazione elettronica da parte dei consumatori, indipendentemente dall'ubicazione geografica, diviene essenziale realizzare un vero mercato interno delle telecomunicazioni per sostenere la competitività europea. In assenza di infrastrutture di telecomunicazione competitive e efficienti esistono scarse possibilità di sviluppare servizi a livello paneuropeo.

La piena apertura dei mercati nazionali delle telecomunicazioni alla concorrenza, avvenuta nel 1998, ha permesso di stimolare gli investimenti e l'innovazione, sia da parte dei nuovi operatori che degli operatori storici, con vantaggi più che tangibili per i cittadini europei in termini di maggiore scelta, riduzione dei prezzi, migliore qualità e una gamma crescente di nuovi servizi di telefonia fissa e mobile.

Si tratta di benefici realizzati grazie all'esistenza di un quadro normativo comunitario adottato allo scopo di conseguire i seguenti tre obiettivi: promuovere la concorrenza, consolidare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche e arrecare benefici a consumatori e utenti. Il quadro comunitario in questione si compone di cinque direttive entrate in vigore nel luglio 2003.

In linea con il principio "legiferare meglio", il quadro in questione impone alla Commissione di riferire periodicamente sul funzionamento dello stesso. La prima relazione, presentata nel giugno 2006¹, conteneva proposte per migliorare il quadro normativo e allo stesso tempo avviava una consultazione pubblica di quattro mesi. Questo processo di revisione ampio e organico ha permesso di mettere in luce una serie di problemi rilevanti che devono essere risolti, in particolare la scarsa coerenza nell'applicazione della normativa UE e la frammentazione regolamentare del mercato interno. In effetti, nonostante i progressi significativi realizzati nell'armonizzazione della regolamentazione sulle comunicazioni elettroniche, gli approcci tra loro incoerenti adottati dalle 27 autorità nazionali di regolamentazione – che variano notevolmente per quanto riguarda competenze, indipendenza e risorse umane e finanziarie – frenano l'evoluzione tecnologica e sono sempre più percepiti dalle imprese come ostacoli alla fornitura di servizi transnazionali o paneuropei. Inoltre i cittadini europei non dovrebbero pagare prezzi eccessivi per il fatto che le società operanti in diversi Stati membri si trovano a sostenere costi artificialmente alti.

Per contribuire a superare questi ostacoli, la Commissione propone di istituire una nuova autorità indipendente che operi in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e con la stessa Commissione. La nuova autorità, che dovrà rispondere al Parlamento europeo, comprenderà un comitato dei regolatori composto dai vertici delle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri della UE e

¹ COM(2006) 334.

rimpiazzerà il gruppo di regolatori europei (GRE)². L'autorità fornirà assistenza tecnica alla Commissione, in particolare nell'elaborazione delle decisioni normative nell'ambito della cosiddetta procedura "articolo 7" e nel potenziamento del mercato interno, migliorando la coerenza nell'applicazione della normativa UE, e fungerà da centro di competenze in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica a livello della UE. La nuova autorità dovrebbe inoltre assumere le funzioni fin qui rivestite dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti (ENISA), superando così molti dei problemi individuati nel funzionamento di tale agenzia³.

La presente proposta integra altre due proposte finalizzate a modificare le direttive che compongono l'attuale quadro normativo per le comunicazioni elettroniche⁴. Le tre proposte sono corredate di una valutazione d'impatto⁵.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Il presente regolamento integra le cinque direttive che costituiscono il pacchetto normativo UE per le comunicazioni elettroniche. Le proposte di modifiche della direttiva quadro rendono più semplice la procedura dell'analisi di mercato ma questa semplificazione deve essere integrata dall'istituzione di un organismo di esperti competente e indipendente che aiuti la Commissione a valutare i complessi aspetti tecnologici dei futuri mercati. Le proposte di modifiche della direttiva "autorizzazioni" istituiscono nuove procedure per armonizzare le condizioni dei diritti d'uso a livello della UE e, laddove pertinente, per selezionare i fornitori di servizi transfrontalieri. La nuova autorità sarà il veicolo per dare attuazione a queste procedure. Le modifiche alla direttiva "servizio universale" faciliteranno l'accesso alle e-comunicazioni (inclusi i servizi di emergenza) e il loro uso da parte degli utenti disabili. L'autorità svolgerà il ruolo di snodo fondamentale per la gestione di questi aspetti a livello della UE.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Gli obiettivi del regolamento proposto sono in linea con la rinnovata strategia di Lisbona volta a promuovere la crescita e l'occupazione grazie a una maggiore competitività, con l'iniziativa i2010 della Commissione, associata alla strategia di Lisbona e avente l'obiettivo di creare uno spazio unico europeo dell'informazione e con la strategia della Commissione per rafforzare il mercato interno. La presente proposta ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno nel settore delle comunicazioni elettroniche.

² Il GRE è stato istituito con decisione 2002/627/CE della Commissione del 29 luglio 2002, modificata dalla decisione 2004/641/CE della Commissione del 14 settembre 2004. Contestualmente all'entrata in vigore del regolamento che istituisce un'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche, e non appena l'autorità sarà pienamente operativa, la Commissione abrogherà la decisione GRE.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) - COM(2007) 285.

⁴ COM(2007) 697, COM(2007) 698.

⁵ SEC(2007) 1472.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

• Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

I servizi della Commissione hanno lanciato una consultazione in due fasi sulla revisione del quadro normativo che è stata avviata alla fine del 2005. La pubblicazione di una comunicazione nel giugno 2006 ha segnato l'avvio di una seconda consultazione pubblica durata quattro mesi e conclusasi il 27 ottobre 2006 con l'invio di 224 risposte da parte di un'ampia gamma di soggetti interessati, all'interno come all'esterno della UE.

Sintesi delle risposte e modalità con cui sono state prese in considerazione

Le principali preoccupazioni espresse nella consultazione pubblica sono state le seguenti: i) esistono notevoli differenze nell'applicazione del quadro normativo a livello nazionale. La frammentazione del mercato interno in diversi sistemi di regolamentazione frena gli investimenti, che beneficerebbero invece in misura notevole dall'esistenza nella UE di un quadro normativo comune e prevedibile. Molti soggetti hanno affermato che un'applicazione ampiamente divergente della normativa impedisce di cogliere tutti i benefici del mercato interno; ii) la metodologia attualmente utilizzata per selezionare e autorizzare gli operatori per taluni tipi di servizi transfrontalieri non è compatibile con lo sfruttamento delle economie di scala necessarie per lo sviluppo di nuovi servizi. In particolare, per quanto concerne i servizi veramente intracomunitari, appare opportuno istituire un sistema coordinato per l'autorizzazione dei diritti di utilizzo delle frequenze e dei numeri. L'importanza di potenziare la competitività della UE e realizzare economie di scala nei servizi intracomunitari è stata segnalata nella risposta del GRE alla commissaria Reding; iii) dovrebbe essere fatto un uso migliore delle competenze potenziali presenti in seno al GRE. Tuttavia, al fine di evitare l'approccio del "minimo denominatore comune", viene considerata essenziale una riforma del GRE, per consentire a tale organismo di contribuire più efficacemente alla coerenza e all'armonizzazione, laddove necessario.

• Ricorso al parere di esperti

Per la preparazione della presente proposta e di quelle a essa correlate, la Commissione si è avvalsa dei risultati di diversi studi realizzati da contraenti esterni che

sono illustrati nella valutazione d'impatto associata e riguardano sia i modelli economici che la ricerca sulle posizioni espresse dai soggetti interessati.

Gli studi in questione sono disponibili sul sito:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecommm/library/ext_studies/index_en.htm

• Valutazione dell'impatto

La valutazione di impatto prende in esame una serie di opzioni per conseguire l'obiettivo di individuare il migliore modello normativo per realizzare un mercato unico delle e-comunicazioni mediante norme coerenti e efficaci e rispettando al contempo i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La relazione contiene una valutazione degli effetti principali delle tre opzioni strategiche che prendono in considerazione diverse architetture istituzionali e un diverso equilibrio dei poteri tra le autorità nazionali e la UE.

L'analisi costi-benefici dell'autorità di cui si propone l'istituzione dimostra che, anche prendendo in considerazione uno scenario prudente, nei settori di sua pertinenza l'autorità consentirebbe di realizzare benefici economici totali di circa 10-30 volte superiori ai suoi costi (ovvero, l'ordine di grandezza dei benefici sarebbe di circa 250–800 milioni di euro). Presupponendo invece scenari più ottimistici sulla crescita dei mercati paneuropei, i benefici si situerebbero tra 550 e 1400 milioni di euro.

Uno dei principali fattori alla base di tali benefici è la riduzione dei rischi normativi che si otterrebbe grazie all'operato dell'agenzia. Anche una riduzione marginale di tali rischi in Europa (nell'ordine del 10%), si tradurrebbe in una riduzione del costo del capitale per l'industria. L'intervento dell'autorità, inoltre, permetterebbe di accelerare il processo di assegnazione delle frequenze per i servizi paneuropei; se l'attuazione di progetti di grande portata di questo tipo potesse realizzarsi in solo un anno, i benefici economici potrebbero ammontare a diverse centinaia di milioni di euro.

La relazione sulla valutazione d'impatto è disponibile sul seguente sito:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm#communication_review

3. UN MECCANISMO INDIPENDENTE CHE PERMETTE AI REGOLATORI NAZIONALI DI COOPERARE E PRENDERE DECISIONI: L'AUTORITÀ EUROPEA DEL MERCATO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

3.1. L'esperienza del GRE deve evolvere in una struttura di cooperazione formale

Nonostante lo sviluppo del mercato interno delle comunicazioni elettroniche negli ultimi anni, si constata ancora, in primo luogo, che esistono evidenti incoerenze nell'attuazione a livello nazionale del quadro normativo europeo, che comportano una frammentazione dei mercati europei e disincentivano gli investimenti, e in secondo luogo, che non esistono meccanismi di coordinamento efficaci per la selezione e l'autorizzazione dei servizi che sono per loro stessa natura transfrontalieri, come i servizi mobili ed i servizi basati sul protocollo IP.

Il gruppo consultivo indipendente denominato "gruppo dei regolatori europei" (GRE) è stato istituito dalla Commissione nel 2004 per facilitare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e tra queste autorità e la Commissione. Recentemente, lo scorso anno, il GRE ha inviato alla Commissione pareri sulla separazione funzionale ed i principi normativi dell'accesso di nuova generazione, ed ha proceduto a numerose consultazioni pubbliche sulle posizioni comuni che proposte (ad esempio, l'accesso disaggregato all'ingrosso, le comunicazioni vocali in internet (VoIP) e l'accesso ad alta velocità ("*bitstream*")). Tutti gli approcci comuni del GRE, tuttavia, sono di fatto basati sul consenso e ciò rende la loro realizzazione lenta e difficile. È infatti impossibile ottenere un approccio comune quando i vari regolatori hanno opinioni o interessi molto divergenti. La cooperazione che ne risulta non è abbastanza stretta e, di conseguenza, per un buon numero di questioni importanti e controverse i documenti del GRE non vanno oltre dichiarazioni piuttosto generiche.

L'approccio adottato attualmente nell'ambito dell'GRE, che nella pratica impone generalmente di raggiungere un accordo tra i 27 regolatori, è ulteriormente complicato dalla presenza di un organismo parallelo le cui funzioni si sovrappongono a quelle del GRE: il Gruppo dei regolatori indipendenti (GRI). Composto dei 27 Stati membri dell'UE e da altri sette paesi europei, il GRI influenza gli approcci regolamentari della Comunità senza avere peraltro né l'obbligo di applicare il diritto comunitario, né il dovere di trasmettere relazioni alla Commissione⁶. L'incapacità dell'attuale struttura di produrre risultati sufficienti, pertanto, è dovuta a un'organizzazione non ottimale che non garantisce né la rapidità e l'efficacia richieste per conseguire approcci comunitari coerenti, né il grado di responsabilità e di trasparenza necessarie.

La Commissione ha valutato le diverse opzioni possibili per organizzare i compiti necessari, tra cui la sua capacità di svolgere direttamente questi compiti. L'armonizzazione a livello centrale esigerebbe la conoscenza specializzata di ciascuno dei 27 mercati nazionali. Nella pratica, solo un organismo espressione dai regolatori nazionali possiederebbe le conoscenze locali approfondite necessarie per risolvere tali questioni. In molti casi, inoltre, le ANR sono già grandi organismi; è dunque difficile immaginare che la Commissione possa disporre delle risorse e delle competenze richieste per sostituirsi ai regolatori nazionali.

È stata esaminata anche l'opzione che prevede un rafforzamento del GRE, con diritti di voto che permettano di prendere decisioni a maggioranza. Nonostante le difficoltà di attuare un sistema di votazione accettabile per tutti, tale organismo non sarebbe in grado di emettere decisioni aventi un carattere vincolante per i suoi membri. A norma del trattato attuale, solo la Commissione può assumere tale ruolo. Esistono inoltre gravi limitazioni istituzionali all'estensione del GRE necessaria per conseguire il livello di competenza richiesto per questo ruolo più ampio. Qualsiasi rafforzamento del GRE richiederebbe un aumento significativo delle sue attuali risorse per permetterle al gruppo di svolgere i suoi compiti, in quanto l'attuale sistema di rotazione della presidenza del GRE ha raggiunto i suoi limiti (istituzione di un direttore esecutivo, rafforzamento del suo segretariato, regolamento interno formale per la procedura decisionale ecc.). Le risorse necessarie a un simile rafforzamento del ruolo del GRE non possono provenire da fonti esterne, poiché la Commissione deve essere certa che i pareri e consigli del gruppo siano trasparenti, affidabili ed indipendenti. Così, ad esempio, un GRE rafforzato non potrebbe essere considerato un organo consultivo legittimo della Commissione se fosse basato su risorse fornite attraverso il canale del GRI. In realtà, il solo modo per il GRE di rafforzare il suo ruolo consultivo nei confronti della Commissione sarebbe quello di divenire un organismo comunitario, soggetto alle stesse norme amministrative e di bilancio cui sono soggetti tutti gli organismi comunitari (statuto, regolamento finanziario, obblighi di relazione al Parlamento ecc.).

La Commissione ha pertanto concluso che i compiti necessari sarebbero svolti più efficacemente da un'entità distinta, indipendente e al di fuori della Commissione, che rafforzi i poteri delle ANR assumendo le funzioni del GRE e dando loro una base solida e trasparente nel diritto comunitario. Tale organo avrebbe il compito di fornire pareri e consigli alla Commissione su una gamma di decisioni di fondo d'interesse europeo, sebbene potrebbe anche prendere decisioni individuali in materia di amministrazione dello spazio di numerazione telefonica europeo.

⁶ IL GRI è composto dalle ANR dei 27 Stati membri dell'UE, più le ANR di altri sette paesi europei: Croazia, Islanda, Liechtenstein, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Norvegia, Svizzera e Turchia.

I compiti proposti integrerebbero a livello europeo, senza duplicarle, le mansioni di regolazione espletate dai regolatori nazionali. L'autorità offrirà i mezzi per stabilire un partenariato efficace tra la Commissione e i regolatori nazionali sulle questioni che esigono una coerenza europea, quali: le definizioni, le analisi e le misure correttive per i mercati; l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio; la definizione dei mercati transnazionali; la qualità dei servizi. Parallelamente, essa costituirà una piattaforma vantaggiosa in termini di costo per affrontare questioni paneuropee che esulano dal campo d'azione del GRE, anche rafforzato, come la sicurezza delle reti e dell'informazione, l'attuazione del numero unico di emergenza "112" o l'amministrazione dello spazio di numerazione telefonica europeo.

L'autorità proposta formerebbe la pietra angolare di un quadro robusto ed unitario all'interno del quale i regolatori nazionali potranno cooperare in modo compatibile con i principi enunciati dalla Commissione nel "Progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione"⁷.

3.2. Compiti principali della nuova autorità

L'autorità integrerebbe a livello europeo le mansioni di regolazione espletate a livello nazionale dalle autorità di regolazione con gli elementi seguenti:

- *Istituzione di un quadro per la cooperazione dei regolatori nazionali.* Si propone di migliorare la gestione degli aspetti transfrontalieri della regolazione del mercato delle comunicazioni elettroniche e dell'integrità della rete. L'autorità offrirebbe procedure di cooperazione tra i regolatori nazionali, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni, la fornitura di consigli e di assistenza tecnica. L'autorità sarebbe autorizzata a mediare e risolvere le controversie transfrontaliere tra le ANR. Tale quadro promuoverebbe inoltre la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'UE e quelli di paesi terzi.
- *Sorveglianza regolamentare della definizione e dell'analisi di mercato e dell'attuazione delle misure correttive.* In generale, l'autorità avrebbe un ruolo consultivo nei confronti della Commissione per quanto riguarda le questioni di regolazione del mercato, e potrebbe pubblicare orientamenti non vincolanti per promuovere le buone pratiche tra i regolatori nazionali. I progetti di misura delle ANR sarebbero oggetto di pareri in merito alle loro ripercussioni potenziali sul mercato unico e alla loro compatibilità con la normativa comunitaria; ove necessario, tali pareri sarebbero accompagnati da proposte di modifiche. I pareri saranno inviati alla Commissione attraverso una procedura rapida, sulla base di un voto a maggioranza semplice fra i membri dell'autorità.
- *Definizione dei mercati transnazionali:* l'autorità offre un meccanismo efficiente e proporzionale per rispondere alla crescita dei mercati transfrontalieri legata all'aumento della mobilità, alla maggiore penetrazione dei servizi basati su Internet (ad esempio, il VoIP), ai servizi via satellite ed alla convergenza tra servizi fissi e mobili. L'autorità sarà anche incaricata di controllare lo sviluppo dei servizi di roaming, sia vocali che dati.
- *Pareri in materia di armonizzazione delle radiofrequenze:* l'autorità aumenterebbe la rapidità e l'efficacia della politica dello spettro radio attraverso un costante lavoro di analisi e relazione, l'individuazione del potenziale per nuovi servizi e dei mezzi per il loro

⁷ COM(2005) 59.

sviluppo, la conservazione di un registro dell'uso dello spettro nell'UE, pareri su procedure comuni per la concessione delle autorizzazioni, l'assistenza tecnica per la selezione delle domande di licenza per lo spettro radio e consigli in materia di ritiro dei diritti d'uso in caso di inosservanza delle condizioni previste dalle licenze.

- *Poteri di decisione in materia d'amministrazione della numerazione e consigli in materia di portabilità dei numeri.* L'autorità sarebbe incaricata di amministrare e sviluppare lo spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS, *European Telephony Numbering Space*), vale a dire i numeri che utilizzano un prefisso unico (3883) in tutta l'UE, che possono essere attribuiti alle organizzazioni desiderose di istituire *call-centre* europei a sportello unico. Inoltre, l'autorità collaborerebbe con le ANR e gli Stati membri sugli aspetti europei della numerazione e della portabilità dei numeri, in particolare riferendo sullo sviluppo del numero di emergenza unico europeo "112", sull'individuazione di serie di numeri per i servizi transfrontalieri, sull'individuazione del potenziale per nuovi servizi e dei mezzi per svilupparli e la fornitura di consigli sulle procedure comuni per la concessione delle autorizzazioni.
- *Sicurezza delle reti e dell'informazione.* L'autorità assumerà le funzioni dell'esistente Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). Così facendo rafforzerà la coerenza tra gli obblighi di garantire l'integrità delle reti, che spettano oggi alle ANR, e la responsabilità di creare una cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione, attualmente attribuita all'ENISA.
- *Funzioni generali di informazione e consultazione.* L'autorità sarebbe incaricata di presentare una relazione annuale sullo sviluppo del settore delle comunicazioni elettroniche (offerta e penetrazione di nuovi servizi, evoluzione della concorrenza, riesame della situazione regolamentare nazionale, misure correttive applicate, informazioni sulle procedure di ricorso ecc.) Inoltre sarebbe incaricata di sorvegliare l'interoperabilità e l'accessibilità in linea in Europa e di presentare relazioni al riguardo; essa avrebbe altresì il potere di formulare raccomandazioni riguardanti le misure da adottare a livello nazionale, in particolare per soddisfare in modo più adeguato le esigenze delle persone anziane o disabili.

3.3. Elementi giuridici della proposta

- **Base giuridica**

Articolo 95 del trattato CE

- **Principio di sussidiarietà**

Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi dell'azione proposta per i motivi di seguito indicati.

- Nell'attuale quadro normativo l'autorizzazione dei servizi è gestita a livello degli Stati membri e le 27 ANR dispongono di un notevole potere discrezionale, mentre il ruolo di coordinamento e supervisione della Commissione è limitato. Ciò implica che il mercato interno è ancora un "collage" di 27 differenti sistemi di regolamentazione che ostacola lo sviluppo di servizi transfrontalieri e impone agli operatori di muoversi in condizioni operative differenti o divergenti anche quando le circostanze sono simili. In pratica diversi aspetti regolamentari gestiti dagli enti nazionali di regolamentazione sono comuni in tutta

la UE (ad esempio il trattamento normativo dei nuovi servizi, alcuni aspetti della contabilità regolamentata, la numerazione, il funzionamento delle attrezzature e dei servizi per utenti disabili che viaggiano all'interno della UE, ecc.)⁸. Per favorire le economie di scala e l'instaurarsi di un mercato interno competitivo in questi settori, è di fondamentale importanza sviluppare pratiche e competenze comuni all'interno della UE per rafforzare la coerenza e, dove opportuno, l'armonizzazione. Questa esigenza può essere efficacemente concretizzata soltanto migliorando il modello istituzionale attualmente in vigore e creando un maggiore equilibrio tra le responsabilità assegnate agli Stati membri, alle ANR e alla Commissione. Si tratta di un obiettivo che può essere conseguito soltanto con un'azione a livello comunitario.

- Lo sviluppo della fornitura di servizi transfrontalieri all'interno della Comunità è uno degli obiettivi del riesame, come previsto dalla direttiva "autorizzazioni"⁹. L'ampia consultazione pubblica ha evidenziato l'urgente necessità di rendere più agevole per gli operatori l'offerta di servizi intracomunitari, rimuovendo alcuni dei principali ostacoli che sussistono attualmente¹⁰. Esiste una serie di servizi transfrontalieri che non può essere regolamentata in modo coerente o affrontata in prospettiva di realizzare economie di scala mediante l'azione dei singoli Stati membri.

Per migliorare la coerenza della regolamentazione nel mercato interno e ridurre i costi delle società che operano in paesi differenti, l'azione a livello comunitario sarebbe sicuramente efficace per motivi di scala e produrrebbe effetti positivi se comparata alle azioni intraprese dai singoli Stati membri. Gli obiettivi dell'azione proposta possono pertanto essere conseguiti più efficacemente a livello comunitario.

• Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto l'autorità avrà un ruolo consultivo per aiutare la Commissione a attuare le politiche nel campo delle comunicazioni elettroniche.

- L'istituzione dell'autorità consentirà di integrare la cooperazione tra le ANR (attualmente in seno al GRE) nel sistema comunitario. Si tratta chiaramente di un intervento necessario per migliorare le procedure, in modo che alcuni compiti che attualmente sono svolti dal GRE – che è essenzialmente un forum consultivo dei regolatori nazionali, privo della capacità istituzionale di pervenire a decisioni comuni – siano assegnati a un organismo unico a livello UE e operante nell'ambito della struttura istituzionale della Comunità. Nell'esecuzione dei suoi compiti l'autorità fornirà alla Commissione le competenze tecniche e la coadiuverà nella preparazione delle decisioni normative atte a rafforzare il mercato unico, che beneficerà della proposta incorporazione delle attività dell'ENISA in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione.
- Il comitato dei regolatori dell'autorità comprenderà i vertici delle autorità nazionali di regolamentazione e opererà nell'interesse della Comunità. Il sistema proposto consentirà alla Commissione di beneficiare della competenza di tutti i regolatori nazionali – che

⁸ Le decisioni normative in altri settori, invece, (ad esempio, la concessione dei diritti di passaggio) sono fortemente dipendenti dalle condizioni locali.

⁹ Articolo 16.

¹⁰ Questo punto è stato sollevato anche nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Politica spaziale europea - COM(2007) 212 del 26.4.2007.

dispongono di una conoscenza più approfondita delle situazioni e dei mercati nazionali – e di potenziare la cooperazione tra la Commissione stessa e i regolatori nazionali. Il sistema previsto permetterà di integrare le competenze delle ANR per l'attuazione del quadro normativo a livello nazionale.

- I diritti di uso delle frequenze e dei numeri utilizzati per la fornitura di servizi transfrontalieri continueranno a essere attribuiti a livello nazionale, sulla base di una metodologia concordata in comune, e a essere applicati esclusivamente a determinati servizi con caratteristiche intracomunitarie (ad es., servizi di comunicazione via satellite). I servizi intracomunitari continueranno a essere autorizzati anche a livello nazionale secondo una procedura concordata. Tuttavia, l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e dei numeri per la fornitura di servizi a livello nazionale non è interessata dalla presente proposta e rimarrà di pertinenza delle ANR.

Ciò implica che, pur migliorando da un lato il coordinamento in alcuni settori fondamentali aventi dimensione comunitaria, il ruolo dell'autorità non andrà oltre lo stretto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.

Il fatto che lo strumento proposto si applicherà direttamente nella Comunità in virtù del suo status di regolamento, gli oneri finanziari amministrativi per la Comunità, i governi nazionali e gli operatori saranno ridotti al minimo e saranno proporzionali all'obiettivo della proposta.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Un regolamento direttamente applicabile costituisce lo strumento più adeguato per istituire un'autorità del tipo proposto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Si stima che l'autorità, una volta completata la sua istituzione, avrà un organico permanente di 134 ETP. Questa stima tiene conto del fatto che l'autorità assumerà le funzioni e le risorse dell'ENISA a partire dal 2011. Quanto al bilancio si prevede che sarà di 10 milioni di euro il primo anno, per aumentare poi a 28 milioni di euro a partire dal terzo anno. Oltre al contributo comunitario l'autorità potrebbe riscuotere contributi e diritti per determinati servizi prestati. I proventi ricavati dall'autorità per i servizi prestati contribuiranno a finanziarne l'attività¹¹.

Nel valutare questi costi si dovrebbe tenere conto dei risparmi realizzati incorporando nell'autorità proposta l'ENISA, il cui bilancio attuale ammonta a circa 8 milioni di euro.

¹¹ Sulla base di aste tenutesi recentemente (2006) nel Regno Unito e in Germania si può grosso modo stimare che il valore di uno slot di spettro adeguato per i servizi di comunicazione elettronica in Europa oscilla tra i 35 e 60 milioni di euro. Se all'autorità fosse assegnato l'1% di tale valore, si tratterebbe di un contributo compreso tra 0,35 e 0,60 milioni di euro. Si possono prevedere diversi "slot" di questo tipo.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

• **Semplificazione**

La proposta fa parte di un nuovo sistema per semplificare e rendere più efficiente l'attuale processo normativo, sia per le amministrazioni che per gli operatori di mercato. L'autorità migliorerà il processo decisionale, facilitando la cooperazione tra la Commissione e le ANR sulla base di obiettivi e procedure comuni. L'istituzione dell'autorità andrà di pari passo con l'allentamento dell'attuale sistema di notifica automatica nell'ambito della procedura "articolo 7", che aprirà la via a una notevole riduzione degli oneri procedurali per l'industria, le ANR e la Commissione; quest'ultima interverrà solo nei casi gravi. L'autorità dovrà svolgere un ruolo importante per valutare i complessi aspetti tecnici dei casi in questione e per garantire soluzioni e risultati coerenti sul mercato interno.

L'attuale sistema di assegnazione dei diritti di uso delle frequenze o dei numeri, con requisiti giuridico-procedurali differenti in tutti gli Stati membri in cui i servizi sono offerti, può rivelarsi estremamente complesso e costoso per le società che intendano offrire servizi in più paesi comunitari. Conformarsi a requisiti differenti a seconda degli Stati membri (ad esempio la durata dei diritti d'uso e le condizioni a essi relative) complica la pianificazione degli investimenti e, in ultima analisi, l'offerta di servizi di stampo europeo. Una varietà così ampia di procedure necessarie per acquisire i diritti d'uso scoraggia l'ingresso sul mercato e ostacola il funzionamento del mercato interno. Tutto questo depone a favore di un maggiore coordinamento nella selezione delle imprese cui assegnare i diritti d'uso delle frequenze e dei numeri nazionali.

La proposta si inserisce nel programma staffetta della Commissione per l'aggiornamento e la semplificazione dell'acquis comunitario.

• **Riesame/revisione/clausola di caducità**

La proposta contiene una clausola di riesame.

• **Spazio economico europeo (SEE)**

L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo al SEE.

6. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

Capitolo I – (Oggetto, campo di applicazione, definizioni e compiti)

Articoli 1 e 2: indicano il campo di applicazione del regolamento, ovvero migliorare il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche mediante l'istituzione di un'autorità europea, e istituiscono la stessa.

Articolo 3: specifica le funzioni dell'autorità, quali fornire pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione e coadiuvare la Commissione prestandole consulenza tecnica, effettuando studi, raccogliendo informazioni e relazioni, ecc.

Capitolo II: Compiti dell'autorità in relazione al rafforzamento del mercato interno

Articolo 4: stabilisce i settori di competenza dell'autorità per favorire un'applicazione armonizzata del quadro normativo.

Articolo 5: disciplina le consultazioni dell'autorità in relazione alla definizione e all'analisi dei mercati nazionali e alle possibili soluzioni di problemi. L'autorità dovrà fornire un parere entro un termine specifico nei casi in cui la Commissione esprima "seri dubbi" su un progetto di misura notificato a norma dell'articolo 7 della direttiva quadro.

Articolo 6: qualora una ANR non riesca a presentare un'analisi di mercato nei tempi previsti, la Commissione potrebbe chiedere all'autorità di fornirle consulenza e assistenza in relazione a tale specifico mercato nazionale.

Articolo 7: l'autorità effettuerà l'analisi dei mercati transnazionali a seguito dell'individuazione di un mercato transnazionale da parte della Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva quadro.

Articolo 8: riguarda i compiti dell'autorità nel campo della numerazione, tra cui la gestione e lo sviluppo dell'ETNS, la gestione delle serie di numeri armonizzate (ad esempio, le richieste di prenotazione dei numeri 116, conformemente alla decisione 2007/116/CE della Commissione) e fornire a richiesta un parere sugli obblighi relativi alla portabilità dei numeri.

Articolo 9: l'autorità coadiuverà la Commissione effettuando una revisione annuale delle misure adottate a livello nazionale per sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sul numero d'emergenza unico europeo, il '112'. Su richiesta della Commissione, l'autorità fornirà un parere sugli aspetti tecnici relativi all'attuazione del '112'.

Articolo 10: l'autorità coadiuverà la Commissione su questioni relative agli aspetti tecnico-economici delle radiofrequenze usate per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche.

Articolo 11: l'autorità coopererà all'individuazione dei servizi di tipo intracomunitario che beneficerebbero di una procedura di selezione comune. Un servizio, per potersi qualificare come intracomunitario, dovrà soddisfare determinate condizioni. Ad esempio, vi dovrà essere richiesta di tale servizio in più di uno Stato membro, e i servizi in questione, che per loro natura oltrepassano in confini nazionali, dovrebbero essere soggetti alla normativa UE o regionale piuttosto che a quella nazionale.

Articolo 12: stabilisce le disposizioni per l'identificazione delle imprese ai fini dei diritti d'uso da utilizzare nella fornitura di servizi intracomunitari. L'autorità effettuerà la procedura di selezione e fornirà un parere proponendo le imprese alle quali potrebbero essere assegnati i diritti d'uso.

Articolo 13: l'autorità svolgerà un ruolo in caso di revoca dei diritti d'uso rilasciati in virtù di una procedura di selezione comune.

Articolo 14: l'autorità contribuirà allo sviluppo di una cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione, realizzando attività che precedentemente erano di pertinenza dell'ENISA

Articolo 15: elenca i casi in cui l'autorità può agire di propria iniziativa.

Capitolo III: Compiti supplementari dell'autorità

Articoli 16 e 17: l'autorità riscuoterà diritti amministrativi per alcuni dei servizi forniti per controbilanciare i costi amministrativi. Nel caso di una procedura di selezione comune riscuoterà inoltre gli diritti amministrativi e i contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze per conto degli Stati membri, per ridistribuirli successivamente agli stessi Stati membri.

Articolo 18: su richiesta di una ANR, l'autorità fornirà raccomandazioni alle ANR sulle misure da adottare in caso di questioni transfrontaliere.

Articoli da 19 a 21: l'autorità svolgerà un ruolo nella diffusione e nello scambio di informazioni tra gli Stati membri, le ANR e la Commissione, e potrebbe essere chiamata a partecipare allo studio degli sviluppi tecnici all'interno della Comunità. L'autorità pubblicherà una relazione annuale sugli sviluppi nel settore delle comunicazioni elettroniche, nella quale indicherà i problemi che ostacolano il completamento del mercato interno. Essa svolgerà un ruolo nella raccolta di informazioni come pure nella gestione e nella pubblicazione del registro di informazione sulle frequenze (nell'allegato sono riportate le informazioni da inserire nel registro) e della banca dati sul roaming nelle reti mobili.

Articolo 22: l'autorità presterà consulenza alla Commissione sugli aspetti della e-accessibilità e pubblicherà una relazione annuale sulle misure da adottare per migliorare l'accessibilità delle reti e delle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte di utenti finali disabili.

Capitolo IV: Organizzazione dell'autorità

Articolo 24: la struttura organizzativa dell'autorità comprenderà sei istanze: un consiglio di amministrazione, un comitato dei regolatori, un direttore, un responsabile capo della sicurezza delle reti, un gruppo permanente di parti interessate e una commissione dei ricorsi.

Articoli 25 e 26: Il consiglio di amministrazione sarà responsabile della nomina del direttore e del responsabile principale della sicurezza delle reti, dell'adozione del bilancio e del programma annuale di lavoro dell'autorità, dell'approvazione della relazione generale sulle attività dell'autorità e dell'adozione delle norme finanziarie applicabili all'autorità. Periodicamente l'autorità darà conto del proprio operato al Parlamento europeo.

Articoli 27 e 28: il comitato dei regolatori comprenderà un esponente per Stato membro, che sarà il responsabile dell'autorità nazionale indipendente di regolamentazione con responsabilità per l'applicazione quotidiana del quadro normativo nello Stato membro, e il direttore. La Commissione potrà partecipare alle riunioni del comitato ma senza diritto di voto. Il comitato dei regolatori sarà responsabile delle decisioni tecniche dell'autorità in ambiti quali l'individuazione dei potenziali detentori dei diritti, i pareri sui casi di cui all'articolo 7, ecc. Opinioni e pareri dovrebbero essere adottati a maggioranza semplice.

Articoli 29 e 30: il direttore sarà pienamente responsabile dei compiti assegnati all'autorità e ne sarà il rappresentante legale. Competeranno al direttore anche la preparazione e

l'esecuzione del bilancio e la preparazione del progetto di programma di lavoro e le questioni del personale¹².

Articolo 31: Al responsabile principale della sicurezza delle reti spetteranno il coordinamento dei compiti dell'autorità e la preparazione del programma di lavoro annuale nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione. Egli riferirà al direttore e sarà coadiuvato da un gruppo permanente di parti interessate (articolo 32).

Articoli 33 e 34: istituiscono la commissione dei ricorsi per garantire che i soggetti interessati dalle decisioni dell'autorità nel settore della numerazione possano beneficiare dei necessari interventi correttivi.

Gli articoli da 36 a 53 riguardano questioni standard di tipo operativo e amministrativo, tra cui il bilancio, l'accesso ai documenti e la trasparenza, lo status giuridico dell'autorità, il personale, la partecipazione di paesi terzi, ecc.

Articolo 55: riguarda la valutazione che la Commissione fa dell'operato dell'autorità, in relazione al mandato e agli obiettivi di quest'ultima, da pubblicare dopo cinque anni dall'effettivo inizio dell'operato dell'autorità. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento saranno trasmesse al Consiglio e al Parlamento europeo.

¹² Per quanto riguarda la nomina del direttore, si veda il documento “*Guidelines for the appointment of heads of Community agencies*” (Orientamenti per la nomina dei responsabili delle agenzie comunitarie) - SEC(2005) 625.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione¹³,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁵,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato¹⁶,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)¹⁷, la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)¹⁸, la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)¹⁹, la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)²⁰ e la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)²¹, (di seguito "la direttiva quadro e le direttive particolari") mirano a creare un mercato

¹³ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁷ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

¹⁸ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

¹⁹ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

²⁰ GU L 108 del 24. 4.2002, pag. 51.

²¹ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

interno delle comunicazioni elettroniche nella Comunità, assicurando al contempo un livello elevato di investimenti, innovazione e protezione dei consumatori mediante un aumento della concorrenza.

- (2) Il quadro normativo del 2002 sulle comunicazioni elettroniche istituisce un sistema di norme attuate dalle autorità nazionali di regolamentazione e stabilisce la cooperazione tra dette autorità e tra quest'ultime e la Commissione per assicurare lo sviluppo di prassi normative coerenti e un'applicazione coerente del quadro normativo all'interno della Comunità.
- (3) Il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione²² (di seguito il "regolamento ENISA") ha istituito nel 2004 per un periodo quinquennale l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) con l'obiettivo di assicurare un alto e efficace livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'ambito della Comunità, al fine di sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico dell'Unione europea, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.
- (4) Le autorità nazionali di regolamentazione dispongono di un notevole potere discrezionale nell'attuazione del quadro normativo, potere che riflette la loro profonda conoscenza delle condizioni locali del mercato, ma esso deve essere conciliato con la necessità di assicurare lo sviluppo di una coerente applicazione del quadro normativo per contribuire efficacemente allo sviluppo e al completamento del mercato interno.
- (5) Data la necessità di applicare coerentemente la pertinente normativa in tutti gli Stati membri, la Commissione aveva istituito il gruppo di regolatori europei (GRE) (decisione 2002/627/CE della Commissione²³) con il compito di consigliare e coadiuvare la Commissione a consolidare il mercato interno e, più in generale, a fornire un'interfaccia tra le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione.
- (6) Il GRE ha fornito un contributo positivo per favorire il passaggio a prassi normative coerenti nella misura in cui ciò si è rivelato possibile. Per sua natura, tuttavia, il GRE è un raggruppamento dalle maglie "allentate" che si basa essenzialmente sulla cooperazione volontaria e il cui status istituzionale non riflette le importanti responsabilità esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione nell'applicazione del quadro normativo.
- (7) È necessaria pertanto una base istituzionale più solida per istituire un organismo che sappia unire l'esperienza e le conoscenze delle autorità nazionali di regolamentazione e una serie di competenze chiaramente definite, tenendo conto della necessità che esso eserciti una reale autorità agli occhi dei suoi membri e che pervenga a regolamentare il settore grazie alla qualità dei suoi interventi.
- (8) La necessità di potenziare il meccanismo per assicurare una coerente prassi normativa e pervenire al completamento del mercato interno dei servizi e delle comunicazioni elettroniche è stata sottolineata dai risultati delle relazioni della Commissione

²² GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

²³ GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.

sull'attuazione del quadro normativo del 2002²⁴ e dalla consultazione pubblica sulla comunicazione della Commissione del 29 giugno 2006 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica²⁵. I testi citati hanno individuato la perdurante mancanza di un mercato interno delle comunicazioni elettroniche quale l'aspetto più importante che la riforma del quadro normativo deve affrontare. La frammentazione normativa e le discrepanze risultanti dalle attività scarsamente coordinate delle autorità nazionali di regolamentazione rischiano di compromettere la competitività del settore come pure i notevoli benefici per i consumatori che derivano dalla competitività transfrontaliera e da servizi transnazionali e finanche intracomunitari.

- (9) In particolare, i ritardi nella realizzazione delle analisi di mercato previste dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le metodologie divergenti applicate dalle autorità nazionali di regolamentazione quanto all'imposizione degli obblighi necessari per ovviare all'assenza di un'efficace concorrenza riscontrata dalle analisi di mercato, le condizioni eterogenee inerenti ai diritti d'uso, le diverse procedure di selezione per i servizi intracomunitari e i problemi affrontati dalle autorità nazionali di regolamentazione per risolvere le dispute transfrontaliere portano all'adozione di soluzioni inefficaci e creano ostacoli al mercato interno.
- (10) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 1° giugno 2007, sulla valutazione dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)²⁶ ha illustrato una relazione di un gruppo di esperti esterni²⁷ contenente una valutazione dell'operato dell'agenzia a partire dalla sua istituzione e raccomandazioni del consiglio di amministrazione dell'ENISA in relazione al regolamento ENISA e ha avviato una consultazione pubblica. I risultati principali della relazione del panel di esperti hanno confermato la validità delle politiche che hanno portato alla creazione dell'ENISA e ai suoi obiettivi originari, e in particolare il suo contributo alla realizzazione di un autentico mercato interno delle comunicazioni elettroniche.
- (11) Allo stesso tempo sono stati individuati diversi problemi, in particolare aspetti inerenti alla sua struttura organizzativa - il ventaglio di competenze e l'entità del personale operativo - difficoltà di ordine logistico. Occorre che le funzioni principali dell'ENISA evolvano fino a diventare una componente di base dell'autorità; ciò, grazie ad un'individuazione più chiara degli obiettivi e dei compiti, dovrebbe garantire che detti compiti e obiettivi siano realizzati in modo più efficiente, mirato e con minori costi, coerentemente con i principi di una migliore regolamentazione, da una sola autorità con competenza in settori che rientrano nel quadro normativo della UE per i servizi e le reti di comunicazione elettronica.
- (12) Quanto precede richiede l'istituzione di un nuovo organismo comunitario, l'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (di seguito "l'autorità"). L'autorità darebbe un efficace contributo al completamento del mercato interno

²⁴ COM (2006) 68 e COM (2007) 15.

²⁵ COM(2006) 334.

²⁶ COM(2007) 285.

²⁷ "Valutazione dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione", relazione finale del gruppo di esperti, IDC EMEA, 8.1.2007.

coadiuvando la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione. Essa dovrebbe operare come organismo di riferimento e assicurarsi la fiducia dei soggetti del settore grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei compiti che le sono assegnati.

- (13) Riunendo una serie di competenze, l'autorità dovrebbe essere in grado di potenziare le capacità delle autorità nazionali di regolamentazione, senza sostituirne le funzioni originarie o replicare un lavoro già eseguito, a tutto beneficio della Commissione, da essa coadiuvata nell'esecuzione dei propri compiti.
- (14) L'autorità dovrebbe sostituire il GRE e fungere da forum esclusivo per la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione nell'esercizio di tutte le loro responsabilità all'interno del quadro normativo.
- (15) L'autorità dovrebbe essere istituita nel quadro delle esistenti strutture istituzionali e nel rispetto dell'attuale equilibrio tra i poteri della Comunità. L'autorità dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possedere inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. A questo scopo è necessario e opportuno che l'autorità sia un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica e che eserciti i compiti conferitigli dal presente regolamento.
- (16) L'autorità dovrebbe basarsi sugli sforzi prodotti a livello nazionale e comunitario e svolgere pertanto i propri compiti in piena collaborazione le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione, mantenendo contatti con l'industria, le associazioni dei consumatori e gli altri soggetti interessati.
- (17) Il presente regolamento e l'autorità che esso istituisce dovrebbero formare parte integrante del quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche. In questo senso l'autorità è chiamata a svolgere un ruolo importante nel meccanismo previsto per il consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche e a effettuare analisi di mercato in determinate circostanze.
- (18) L'autorità dovrebbe pertanto fornire consulenza alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione conformemente al quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche e quindi contribuire alla sua efficace attuazione.
- (19) L'autorità dovrebbe coadiuvare la Commissione in caso di eventuale estensione degli obblighi comunitari in materia di portabilità dei numeri. Tale estensione potrebbe riguardare in particolare la portata delle informazioni da trasferire o i tipi di reti (ad esempio, fissa o mobile) tra le quali dovranno essere trasferiti numeri e informazioni. Eventuali modifiche di questi obblighi dovrebbero tenere conto dei prezzi praticati agli utenti, dei costi di trasferimento che gravano sulle imprese e dell'esperienza maturata negli Stati membri.
- (20) L'autorità dovrebbe coadiuvare la Commissione effettuando a cadenza annuale un riesame delle misure adottate dagli Stati membri per informare i cittadini sull'esistenza e l'utilizzo del numero di emergenza unico europeo "112". Il riesame annuo effettuato dall'autorità dovrebbe mettere in luce le migliori pratiche e le rimanenti strozzature e contribuire a migliorare il livello di protezione e sicurezza dei cittadini che viaggiano all'interno dell'Unione europea.

- (21) Nel perseguire gli obiettivi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio)²⁸, la Commissione potrebbe avvalersi della consulenza dell'autorità in materia di utilizzo delle radiofrequenze nella Comunità. La consulenza in parola potrebbe comportare indagini tecniche specifiche, come pure valutazioni d'impatto di tipo economico o sociale e analisi relative alle misure di politica delle frequenze, o anche questioni relative all'attuazione dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, nel qual caso la Commissione potrebbe chiedere all'autorità una consulenza sui risultati ottenuti con i mandati conferiti dalla Commissione alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).
- (22) Se da un lato gli sviluppi tecnologici e del mercato hanno incrementato le potenzialità per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica che oltrepassano i confini geografici dei singoli Stati membri, sussiste il rischio che l'esistenza di condizioni legali e normative differenti relative a tali servizi nelle legislazioni nazionali ne freni l'offerta a livello transfrontaliero. L'autorità dovrebbe pertanto svolgere un ruolo chiave per creare le condizioni armonizzate per l'autorizzazione di tali servizi, si tratti di autorizzazioni generali, diritti d'uso delle radiofrequenze o dei numeri, e prestare consulenza alla Commissione sugli aspetti specifici delle misure da adottare nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) per definire tali condizioni armonizzate.
- (23) In particolare l'autorità dovrebbe prendere in esame la necessità di una procedura di selezione unica a livello comunitario per i diritti d'uso soggetti a condizioni armonizzate, offrire consulenza alla Commissione sui termini e criteri da applicare in tale procedura di selezione e ricevere e valutare le domande delle imprese relative a detti diritti d'uso. L'autorità dovrebbe inoltre fornire consulenza alla Commissione sulla revoca dei diritti d'uso, laddove appropriato.
- (24) L'autorità dovrebbe operare come centro di competenze in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e fornire orientamento e consulenza al Parlamento europeo, alla Commissione o a organismi competenti designati dagli Stati membri. La sicurezza e la resilienza delle reti di comunicazione e dei sistemi di informazione hanno un'importanza fondamentale per la società e costituiscono un fattore centrale del quadro normativo UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Il buon funzionamento del mercato interno rischia di essere compromesso da un'applicazione eterogenea delle disposizioni in materia di sicurezza della direttiva quadro e delle direttive particolari. Il parere dell'autorità - consulenza tecnica su richiesta della Commissione e degli Stati membri - dovrebbe facilitare un'attuazione coerente delle citate direttive a livello nazionale.
- (25) Diritti amministrativi potrebbero essere imposti ai fornitori di comunicazioni elettroniche per la gestione del sistema di autorizzazioni e la concessione dei diritti d'uso. Oltre ai diritti amministrativi potrebbero essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze e dei numeri. Allo scopo di ridurre i costi amministrativi che gravano sulle imprese, in caso di una procedura di selezione comune l'autorità

²⁸ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

dovrebbe riscuotere e ridistribuire agli Stati membri gli diritti amministrativi e i contributi per i diritti d'uso.

- (26) In caso di controversie transfrontaliere tra imprese in relazione a diritti o obblighi previsti dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, l'autorità dovrebbe poter analizzare i motivi e le circostanze delle controversie e consigliare alle autorità nazionali di regolamentazione interessate le misure che essa ritenga idonee per comporre la controversia conformemente alle disposizioni del quadro normativo.
- (27) L'autorità dovrebbe contribuire allo sviluppo delle migliori pratiche normative e della coerenza nell'applicazione del regolamento nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuovendo lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali e mettendo a disposizione del pubblico, in maniera accessibile, le informazioni adeguate. L'autorità dovrebbe avere la possibilità di affrontare questioni di tipo tecnico e economico e avere accesso alle più aggiornate informazioni disponibili per essere in grado di rispondere alle sfide tecnico-economiche di una società dell'informazione in pieno sviluppo, ad esempio in settori quali la sicurezza delle reti e dell'informazione e dei dispositivi di identificazione a radiofrequenza.
- (28) Per poter svolgere i propri compiti quali previsti dal presente regolamento e comprendere meglio le sfide nel settore delle comunicazioni elettroniche, ad esempio i rischi attuali e emergenti nell'ambito della sicurezza delle reti e dell'informazione, l'autorità dovrebbe poter analizzare gli sviluppi attuali e quelli emergenti. A tal fine l'autorità potrà raccogliere le informazioni del caso, in particolare per quanto riguarda violazioni della sicurezza e dell'integrità che abbiano un impatto significativo sul funzionamento di reti e servizi, sia dalle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell'articolo 13 *bis*, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), come pure mediante questionari.
- (29) In quanto snodo fondamentale per la condivisione e lo scambio di informazioni su questioni attinenti il regolamento dei servizi di comunicazione elettronica nella Comunità, e allo scopo di promuovere la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi per i fornitori e gli utenti di tali servizi, l'autorità dovrebbe conservare e tenere a disposizione un registro contenente le informazioni sull'uso delle frequenze nella Comunità sulla base delle informazioni normalizzate fornite a cadenza regolare dagli Stati membri. Per migliorare la trasparenza dei prezzi al dettaglio per effettuare e ricevere chiamate in roaming regolamentate all'interno della Comunità e aiutare gli utenti del roaming a decidere sull'uso del proprio telefono cellulare quando si trovano all'estero, l'autorità dovrebbe fare in modo che le parti interessate dispongano di informazioni aggiornate sull'applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE²⁹ e pubblicare annualmente i risultati di tale monitoraggio.
- (30) L'autorità dovrebbe altresì essere in grado di commissionare gli studi scientifici necessari per l'espletamento dei propri compiti, facendo in modo che i collegamenti da essa stabiliti con la Commissione e gli Stati membri evitino inutili sovrapposizioni.

²⁹ GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.

- (31) La Commissione dovrebbe poter chiedere all'autorità di eseguire, nel suo ambito generale di competenza, eventuali compiti specifici supplementari che a suo avviso dovrebbero contribuire a conseguire gli obiettivi del quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche.
- (32) La struttura dell'autorità dovrebbe essere confacente alle funzioni che essa sarà chiamata a svolgere. L'esperienza maturata con analoghe autorità comunitarie fornisce in questo senso un certo orientamento anche se la struttura dell'autorità dovrebbe essere adattata alle necessità specifiche del sistema comunitario di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche. In particolare è necessario tener pienamente conto del ruolo specifico delle autorità di regolamentazione nazionali e della loro autonomia.
- (33) L'autorità dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le funzioni di regolamentazione in maniera efficiente e soprattutto indipendente. Rispecchiando la situazione a livello nazionale, il comitato dei regolatori dovrebbe agire in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
- (34) Il buon funzionamento dell'autorità esige che il direttore sia nominato in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza acquisite in materia di reti, servizi e mercati delle comunicazioni elettroniche e svolga le proprie funzioni relativamente all'organizzazione e al funzionamento interno dell'autorità in completa indipendenza e flessibilità. Il direttore dovrebbe assicurare che l'autorità assolva i propri compiti in modo efficace e indipendente.
- (35) Per garantire che i compiti dell'autorità siano svolti in modo efficace, il direttore della stessa dovrebbe disporre dei poteri necessari per adottare tutti i pareri, subordinatamente all'assenso del comitato dei regolatori, e per assicurare che l'autorità operi in conformità dei principi generali all'uopo stabiliti.
- (36) È necessario garantire che le parti interessate dalle decisioni dell'autorità possano avere ricorso agli opportuni interventi correttivi. A tal fine dovrebbe essere istituito un apposito sistema di ricorso che consenta di impugnare le decisioni dell'autorità dinanzi a una commissione speciale di ricorso, contro le cui decisioni tuttavia potrebbe essere adita la Corte di giustizia.
- (37) Oltre a seguire principi operativi basati sull'indipendenza e la trasparenza, l'autorità dovrebbe essere un'organizzazione aperta ai contatti con l'industria, i consumatori e altri soggetti interessati. L'autorità dovrebbe migliorare la cooperazione tra i diversi soggetti che operano nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione, tra l'altro organizzando periodicamente consultazioni con l'industria, i centri di ricerca e con altri soggetti interessati e creando reti di contatto per gli organismi comunitari, gli enti pubblici designati dagli Stati membri, gli enti privati e le organizzazioni dei consumatori.
- (38) Le procedure dell'autorità dovrebbero assicurare, pertanto, che essa abbia accesso a esperienza e competenze specialistiche nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare in ambiti di elevata complessità tecnica e in rapida evoluzione quali la sicurezza delle reti e dell'informazione.

- (39) Per garantire che l'autorità sia in grado di svolgere i propri compiti in materia di sicurezza delle reti e dell'informazioni con il necessario grado di esperienza e competenza, dovrebbe essere nominato un responsabile principale della sicurezza delle reti. Dovrebbe essere istituito un gruppo permanente di parti interessate incaricato di fornire consulenza al responsabile principale della sicurezza delle reti, incoraggiare la condivisione di esperienze e buone pratiche nel settore e mantenere un dialogo costante con il settore privato, le organizzazioni dei consumatori e altri soggetti interessati.
- (40) Per garantire all'autorità piena autonomia e indipendenza, essa dovrebbe disporre di un bilancio autonomo. La procedura di bilancio comunitaria rimane applicabile per quanto riguarda le sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell'Unione europea. Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti, a norma dell'articolo 91 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee³⁰.
- (41) Se opportuno, l'autorità dovrebbe consultare le parti interessate e dare loro l'opportunità di formulare in un lasso di tempo ragionevole osservazioni sui progetti di misure.
- (42) La Commissione dovrebbe poter imporre sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono all'autorità le informazioni di cui quest'ultima ha bisogno per portare a termine efficacemente i suoi compiti. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero garantire di disporre di un quadro adeguato per imporre alle imprese sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di non conformità con gli obblighi previsti dal presente regolamento.
- (43) Limitatamente al suo ambito di competenza, nel perseguire i propri obiettivi e assolvere i propri compiti, l'autorità dovrebbe conformarsi in particolare alle disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie in materia di documenti sensibili. Se pertinente è necessario garantire uno scambio coerente e sicuro di informazioni nell'ambito del presente regolamento.
- (44) L'autorità dovrebbe applicare la pertinente legislazione comunitaria in materia di accesso pubblico ai documenti, di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione³¹ e di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali, di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati³².

³⁰ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

³¹ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

³² GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- (45) La partecipazione di paesi terzi all'attività dell'autorità è possibile sulla base di opportuni accordi conclusi dalla Comunità.
- (46) Dovrebbe essere garantita una transizione senza intoppi delle attività dell'ENISA ancora in corso e che rientrano nell'ambito di competenza dell'autorità.
- (47) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione³³.
- (48) In particolare dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adeguare le informazioni contenute nell'allegato del presente regolamento agli sviluppi tecnici o del mercato. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.
- (49) Poiché gli scopi dell'azione proposta, ossia un migliore funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri dato l'ambito di applicazione comunitario del presente regolamento e possono quindi essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In applicazione del principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E COMPITI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. È istituita un'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche con le competenze specificate dal presente regolamento.
2. L'autorità opera negli ambiti definiti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari e si avvale delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione. L'autorità contribuisce a migliorare il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare per quanto attiene allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie e al conseguimento di un elevato livello

³³ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

di efficienza nella sicurezza delle reti e dell'informazione grazie all'esecuzione compiti specificati ai capi II e III.

3. L'autorità esegue i compiti che le sono assegnati in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione nell'ambito di un sistema europeo di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche.
4. In tutte le sue attività, e in particolare nella formulazione dei pareri, l'autorità persegue gli stessi obiettivi assegnati alle autorità nazionali di regolamentazione dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
5. Gli obiettivi e i compiti dell'autorità non pregiudicano le competenze degli Stati membri per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza delle reti e dell'informazione che non rientrano nel campo di applicazione del trattato CE, in particolare quelli di cui ai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea. In ogni caso gli obiettivi e i compiti dell'autorità non pregiudicano le attività in materia di sicurezza pubblica e difesa, le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale e della sicurezza dello Stato, compreso il benessere economico dello Stato laddove le questioni riguardano problemi attinenti alla sicurezza dello stesso.

Articolo 2 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE, all'articolo 2 della direttiva 2002/19/CE, all'articolo 2 della direttiva 2002/20/CE, all'articolo 2 della direttiva 2002/22/CE, all'articolo 2 della direttiva 2002/58/CE e all'articolo 2 della decisione n. 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio).

Articolo 3 *Funzioni dell'autorità*

Nell'adempimento dei compiti che le sono assegnati dal presente regolamento l'autorità:

- (a) emette pareri su richiesta della Commissione o di propria iniziativa e coadiuva la Commissione fornendole un ulteriore sostegno tecnico in tutte le questioni relative alle comunicazioni elettroniche;
- (b) coadiuva la Commissione, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione nelle relazioni, nelle discussioni e negli scambi con terzi;
- (c) fornisce consulenza su aspetti normativi agli operatori di mercato e alle autorità nazionali di regolamentazione;
- (d) pratica lo scambio, la diffusione e la raccolta di informazioni e realizza studi negli ambiti di pertinenza delle sue attività;
- (e) fornisce consulenza e assistenza alla Commissione o a eventuali organismi designati da uno Stato membro in relazione agli aspetti attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione che rientrano nell'ambito di competenza dell'autorità;

- (f) adotta decisioni individuali per quanto attiene alla concessione dei diritti d'uso dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS);
- (g) coadiuva la Commissione nella selezione delle imprese cui assegnare i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri;
- (h) riscuote e ridistribuisce i contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri;
- (i) formula raccomandazioni alle autorità nazionali di regolamentazione su controverse transfrontaliere e su questioni attinenti alla e-accessibilità.

CAPITOLO II

COMPITI DELL'AUTORITÀ IN RELAZIONE AL CONSOLIDAMENTO DEL MERCATO INTERNO

Articolo 4 Ruolo dell'autorità nell'applicazione del quadro normativo

1. Su richiesta della Commissione l'autorità formula pareri su tutti gli aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche.
2. In particolare l'autorità contribuisce all'applicazione armonizzata delle disposizioni della direttiva quadro e delle direttive particolari, coadiuvando la Commissione nella preparazione di raccomandazioni o decisioni che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
3. Gli aspetti di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - (a) i progetti di misure delle autorità nazionali di regolamentazione in relazione alla definizione del mercato, alla designazione delle imprese che detengono un potere di mercato significativo e all'imposizione di misure correttive, a norma dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);
 - (b) la sicurezza e l'integrità delle reti e dei servizi pubblici di comunicazione elettronica e gli aspetti relativi alla violazioni della sicurezza e/o dell'integrità, a norma dell'articolo 13 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dell'articolo 4 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche);
 - (c) l'individuazione dei mercati transnazionali a norma dell'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);
 - (d) gli aspetti della normalizzazione a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

- (e) l'analisi di specifici mercati nazionali a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);
- (f) la trasparenza e l'informazione per gli utenti finali, a norma dell'articolo 21 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);
- (g) la qualità del servizio, a norma dell'articolo 22 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);
- (h) l'effettiva attuazione del numero di emergenza "112", a norma dell'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);
- (i) le questioni di numerazione, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e l'accesso a numeri e servizi nella Comunità, a norma dell'articolo 28 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);
- (j) la portabilità del numero, a norma dell'articolo 30 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);
- (k) il miglioramento dell'accesso degli utenti finali disabili ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica, a norma dell'articolo 33 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);
- (l) le misure delle autorità nazionali di regolamentazione adottate conformemente agli articoli 5 e 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso);
- (m) le misure di trasparenza per l'attuazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, a norma dell'articolo 9 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso);
- (n) le condizioni di accesso ai servizi televisivi e radiofonici digitali, a norma dell'articolo 6 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e l'interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi, a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);
- (o) le misure relative a aspetti delle radiofrequenze, conformemente agli articoli 4 e 6 della decisione 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio);
- (p) conformemente agli articoli 6 bis e 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni);
 - i) condizioni armonizzate per i diritti d'uso delle radiofrequenze o dei numeri;
 - ii) modifica o revoca dei diritti d'uso rilasciati su base armonizzata o coordinata;
 - iii) selezione di imprese cui potrebbero essere assegnati diritti d'uso individuali di frequenze e numeri per servizi con potenzialità transfrontaliere.

4. L'autorità inoltre è chiamata a svolgere i compiti specifici indicati agli articoli da 5 a 23.

Articolo 5

Consultazione dell'autorità in relazione alla definizione e all'analisi dei mercati nazionali e alle possibili soluzioni di problemi

1. La Commissione informa l'autorità quando agisce in conformità degli articoli 7, paragrafo 4, e 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
2. L'autorità trasmette un parere alla Commissione sui progetti di misura interessati entro quattro settimane dopo esserne stata informata. Il parere deve contenere un'analisi dettagliata e obiettiva che spieghi se il progetto di misura costituisce un ostacolo al mercato comune e indicazioni sulla compatibilità della stessa con il diritto comunitario, e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Se del caso l'autorità indica quali cambiamenti sia necessario apportare al progetto di misura per garantire che gli obiettivi in parola siano conseguiti con la massima efficacia.
3. L'autorità, a richiesta della Commissione, trasmette a quest'ultima tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Riesame dei mercati nazionali da parte dell'autorità

1. Se, a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'autorità riceve dalla Commissione la richiesta di analizzare un mercato specifico di uno Stato membro, essa formula un parere e trasmette alla Commissione le necessarie informazioni, compresi i risultati di una consultazione pubblica e un'analisi del mercato. Se l'autorità riscontra sul mercato una situazione di concorrenza poco efficace, il suo parere, dopo una consultazione pubblica, deve contenere un progetto di misura nel quale essa indica quale impresa o quali imprese ritiene dispongano di un significativo potere di mercato in tale mercato e gli obblighi adeguati che a suo avviso dovrebbero essere imposti.
2. L'autorità, se del caso, può consultare le autorità nazionali della concorrenza interessate prima di trasmettere il proprio parere alla Commissione.
3. L'autorità, su richiesta della Commissione, trasmette a quest'ultima tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Definizione e analisi dei mercati transnazionali

1. Se richiesta, l'autorità trasmette alla Commissione un parere sull'adeguata definizione di mercati transnazionali.
2. Una volta che la Commissione abbia individuato un mercato transnazionale a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'autorità

effettua un'analisi di mercato in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, della citata direttiva e trasmette alla Commissione un parere in merito.

3. Se l'autorità riscontra che il mercato transnazionale in parola non è efficacemente concorrenziale, il suo parere alla Commissione deve contenere un progetto di misura nel quale essa indica quale impresa o quali imprese ritiene dispongano di un significativo potere di mercato in tale mercato e gli obblighi adeguati che a suo avviso dovrebbero essere imposti.
4. Prima di formulare il parere di cui ai paragrafi 1 o 3, l'autorità si consulta con le autorità nazionali di regolamentazione e con le autorità nazionali della concorrenza e effettua una consultazione pubblica a norma dell'articolo 42.
5. L'autorità, a richiesta della Commissione, trasmette a quest'ultima tutte le informazioni disponibili per eseguire i compiti di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 8

Armonizzazione della numerazione e portabilità dei numeri

1. L'autorità deve poter adottare decisioni in relazione alla concessione dei diritti d'uso per i numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS), a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Essa è inoltre responsabile per l'amministrazione e lo sviluppo dello spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS) per conto degli Stati membri cui è stato attribuito il prefisso 3883.
2. L'autorità esegue i compiti connessi con l'amministrazione e la gestione delle serie di numeri armonizzate, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
3. L'autorità opera di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione nei casi di frode o abuso delle risorse di numerazione nella Comunità, in particolare per quanto attiene ai servizi transfrontalieri. L'autorità può emettere un parere sugli interventi che potrebbero essere adottati a livello comunitario o nazionale per contrastare le frodi o gli abusi o altri problemi dei consumatori in materia di numerazione.
4. Su richiesta della Commissione l'autorità trasmette a quest'ultima un parere sulla portata, e sui relativi parametri tecnici, degli obblighi in materia di portabilità dei numeri o di identificativi degli abbonati e sulle informazioni connesse tra le reti oltre che sull'opportunità di estendere tali obblighi a livello comunitario.

Articolo 9

Attuazione del numero telefonico europeo per le emergenze 112

1. L'autorità effettua un riesame annuale delle misure adottate dagli Stati membri per informare i cittadini dell'esistenza e dell'uso del numero di emergenza unico europeo ("112") sulla base delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). I risultati del riesame devono essere inclusi nella relazione annuale di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

2. Su richiesta della Commissione l'autorità formula un parere in merito agli aspetti tecnici relativi all'attuazione del numero di emergenza europeo "112", a norma dell'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
3. Prima di formulare il parere di cui al paragrafo 2, l'autorità si consulta con le autorità nazionali competenti e effettua una consultazione pubblica a norma dell'articolo 42.

Articolo 10

Consulenza su aspetti delle radiofrequenze in relazione alle comunicazioni elettroniche

1. A richiesta l'autorità fornisce consulenza alla Commissione e effettua studi e riesami, in particolare su aspetti tecnici e economici, in relazione alle radiofrequenze per le comunicazioni elettroniche nella Comunità.
2. Le attività di cui al paragrafo 1 possono essere intraprese per questioni relative all'attuazione della decisione 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio), fatta salva la divisione dei compiti di cui all'articolo 4 della stessa decisione.
3. A richiesta l'autorità fornisce consulenza alla Commissione in merito alla definizione degli obiettivi politici comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione 676/2002/CE (decisione sullo spettro radio), quando essi rientrano nell'ambito delle comunicazioni elettroniche.
4. L'autorità pubblica una relazione annuale in cui formula previsioni sugli sviluppi delle frequenze nel settore delle comunicazioni elettroniche e indica le politiche nelle quali individua possibili necessità e sfide.

Articolo 11

Armonizzazione delle condizioni e delle procedure relative alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso

1. Su richiesta della Commissione l'autorità le trasmette un parere sul campo di applicazione e il contenuto delle misure di attuazione di cui all'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni); in particolare essa formula una valutazione dei benefici che potrebbero derivare al mercato unico delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica dalle misure di attuazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e indica i servizi con potenzialità intracomunitarie che beneficerebbero di dette misure.
2. Qualora un parere emesso dall'autorità ai sensi del paragrafo 1 faccia riferimento all'attuazione di una procedura di selezione comune per i diritti d'uso che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), detto parere deve in particolare:
 - (a) individuare i servizi di comunicazione elettronica la cui fornitura su base transfrontaliera all'interno della Comunità trarrebbe beneficio dall'uso delle frequenze o numeri, i diritti dei quali sono concessi in virtù di una procedura unica e nell'ambito di una serie unica di condizioni;

- (b) individuare i numeri e le serie di numeri che potrebbero essere usati per tali servizi;
 - (c) valutare il livello della domanda reale o potenziale di tali servizi all'interno della Comunità, e
 - (d) specificare eventuali limiti che ritenga opportuni sul numero dei diritti d'uso da offrire nell'ambito della procedura di selezione comune, nonché le procedure da seguire per la selezione delle imprese cui assegnare tali diritti, tenendo conto, laddove applicabili, dei principi di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).
3. Su richiesta della Commissione l'autorità dovrà spiegare o integrare qualsiasi parere formulato a norma del paragrafo 1 entro i termini specificati nella richiesta.

Articolo 12

Proposta per la selezione delle imprese

A norma dell'articolo 6 *ter* della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), l'autorità:

- (a) riceve e analizza le domande di diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri da parte delle imprese e riscuote inoltre i diritti amministrativi e i contributi imposti alle imprese nell'ambito di una procedura di selezione comune;
- (b) effettua la procedura di selezione comune e propone i nomi delle imprese cui possono essere concessi i diritti d'uso in conformità delle citate disposizioni;
- (c) trasmette una relazione alla Commissione nella quale illustra le domande ricevute, descrive le modalità di valutazione delle stesse, propone i nomi della o delle imprese alle quali potrebbero essere assegnati diritti d'uso individuali e giustifica tale scelta richiamandosi ai criteri di selezione indicati nella pertinente misura di attuazione.

Articolo 13

Revoca dei diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito di procedure comuni

Su richiesta della Commissione l'autorità le trasmette un parere sulla revoca dei diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito delle procedure comuni di cui all'articolo 6 *ter* della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Il parere deve esaminare se vi siano state serie e ripetute violazioni delle condizioni relative ai diritti d'uso.

Articolo 14

Sicurezza delle reti e dell'informazione

Oltre ai compiti di cui agli articoli 4, paragrafo 3, lettera b) e 19, paragrafi 4 e 5, l'autorità contribuisce allo sviluppo di una cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione, in particolare:

- (a) agevolando la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'elaborazione di metodologie comuni al fine di prevenire, affrontare e risolvere problemi attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione;
- (b) fornendo consulenza alla Commissione sulla ricerca nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione come pure sull'uso efficace delle tecnologie di prevenzione dei rischi e promuovendo attività di valutazione dei rischi, soluzioni interoperabili per la loro gestione e studi sulle soluzioni per una gestione della prevenzione all'interno delle organizzazioni del settore pubblico e privato; e
- (c) contribuendo alle attività di cooperazione della Comunità con paesi terzi e, se opportuno, con organizzazioni internazionali per promuovere un approccio globale comune alle questioni della sicurezza delle reti e dell'informazione.

Articolo 15
Iniziativa propria

L'autorità può, di propria iniziativa, trasmettere un parere alla Commissione sulle questioni di cui agli articoli 4, paragrafo 2, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 3, articolo 10, paragrafo 1, e agli articoli 12, 14, 21 e 22.

CAPITOLO III

COMPITI SUPPLEMENTARI DELL'AUTORITÀ

Articolo 16
Riscossione di diritti amministrativi per servizi prestati dall'autorità

1. La Commissione fissa i diritti amministrativi imposti alle imprese per i servizi prestati dall'autorità conformemente alle procedure di cui all'articolo 54, paragrafo 2, e sulla base di un parere dell'autorità stessa. L'autorità si incarica della riscossione di tali diritti.
2. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente tale da ridurre al minimo i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
3. I diritti amministrativi di cui al paragrafo 1 possono riguardare:
 - (a) i costi amministrativi sostenuti dall'autorità per la gestione della procedura di selezione, a norma dell'articolo 12;
 - (b) il trattamento dei ricorsi, a norma dell'articolo 34;
 - (c) i costi amministrativi sostenuti dall'autorità per l'amministrazione dello spazio di numerazione telefonica europeo, a norma dell'articolo 8.

Tutti i diritti sono espressi e pagabili in euro.

4. L'importo dei diritti amministrativi è fissato a un livello che assicuri entrate sufficienti, di massima, a coprire l'intero costo dei servizi forniti.
5. L'autorità pubblica annualmente un prospetto dei costi e dei diritti amministrativi. Sulla base di eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e quello dei costi amministrativi, l'autorità trasmette un parere alla Commissione indicando gli adeguamenti che a suo avviso devono essere apportati ai diritti amministrativi.

Articolo 17

Riscossione e redistribuzione dei contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri e dei diritti amministrativi nell'ambito di una procedura comune di selezione

1. Qualora vengano imposti alle imprese contributi per i diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito di una procedura di selezione comune, a norma dell'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), spetta all'autorità riscuotere e redistribuire tali contributi.

Una volta riscossi dall'autorità, i contributi sono redistribuiti tra i pertinenti Stati membri e l'autorità nel rispetto dei tempi e delle proporzioni che devono essere fissati dalla Commissione a norma dell'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Se la Commissione non fissa tempi e proporzioni, i contributi sono redistribuiti sulla base della popolazione di ciascuno Stato membro che ha dovuto concedere diritti d'uso nell'ultimo anno completo prima dell'avvio della procedura di selezione.

2. L'autorità è responsabile della riscossione e redistribuzione dei diritti amministrativi imposti alle imprese scelte mediante una procedura di selezione comune per i diritti d'uso delle frequenze o dei numeri a copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle autorità nazionali di regolamentazione per il monitoraggio della conformità alle condizioni comuni.

I contributi di cui al primo comma, una volta percepiti dall'autorità, sono redistribuiti alle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione sulla base dei valori indicati dalle stesse autorità.

Articolo 18

Controversie transfrontaliere

1. Se, a norma dell'articolo 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'autorità riceve da un'autorità nazionale di regolamentazione una richiesta di raccomandazione in merito alla risoluzione di una controversia, essa ne informa tutte le parti coinvolte nella controversia e tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate.
2. L'autorità analizza le ragioni della controversia e richiede le informazioni del caso a tutte le parti e alle autorità nazionali di regolamentazione interessate.
3. L'autorità formula la propria raccomandazione entro tre mesi dalla richiesta, a meno che non intervengano circostanze eccezionali. La raccomandazione dell'autorità

indica le misure che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero adottare in conformità con le disposizioni della direttiva quadro e/o delle direttive particolari.

4. L'autorità può declinare la richiesta di formulare una raccomandazione, qualora ritenga che altri meccanismi siano maggiormente idonei alla risoluzione della controversia in tempi più rapidi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). In tali casi essa ne informa sollecitamente le parti e le autorità nazionali di regolamentazione interessate.

Se dopo quattro mesi la controversia non è stata risolta, o qualora le parti non abbiano fatto ricorso a nessun altro meccanismo, l'autorità interviene conformemente ai paragrafi 2 e 3 su richiesta di una qualsiasi autorità nazionale di regolamentazione.

Articolo 19

Scambio, diffusione e raccolta di informazioni

1. L'autorità, tenendo in debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi ultimi, le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, inclusa la sicurezza delle reti e dell'informazione.
2. L'autorità incoraggia lo scambio di informazioni e promuove le migliori pratiche normative e lo sviluppo tecnico all'interno della Comunità e al suo esterno, in particolare:
 - (a) procedendo alla raccolta, al trattamento e alla pubblicazione di informazioni relative alle caratteristiche tecniche, alla qualità e al prezzo dei servizi di comunicazione elettronica e ai mercati delle comunicazioni elettroniche nella Comunità;
 - (b) commissionando o realizzando studi sulle reti e i servizi di comunicazione elettronica e sulla regolamentazione e protezione degli stessi, e
 - (c) organizzando o promuovendo la formazione su tutti gli aspetti relativi alle comunicazioni elettroniche.
3. L'autorità mette queste informazioni a disposizione del pubblico in una forma facilmente accessibile.
4. L'autorità raccoglie le informazioni adeguate, in particolare come previsto dall'articolo 13 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), per analizzare i rischi attuali ed emergenti. In particolare essa analizza, a livello europeo, i rischi che potrebbero avere un impatto sulla resilienza e sulla disponibilità di reti elettroniche di comunicazione e sull'autenticità, integrità e riservatezza delle informazioni accessibili e trasmesse attraverso tali reti e fornisce i risultati delle analisi agli Stati membri e alla Commissione.
5. L'autorità contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica e a mettere tempestivamente a disposizione di tutti gli utenti informazioni obiettive e complete

sui temi legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione, promuovendo tra l'altro scambi di migliori e più aggiornate pratiche, anche per quanto riguarda i metodi utilizzati per avvisare gli utenti, e ricercando sinergie tra le iniziative del settore pubblico e privato.

Articolo 20

Gestione del registro di informazione sullo spettro e della banca dati sul roaming mobile

1. Per garantire l'armonizzazione della disponibilità di informazioni sull'uso delle radiofrequenze nella Comunità, deve essere messo a disposizione del pubblico un registro in forma di punto di accesso comune per la fornitura di informazioni sull'uso dello spettro in ciascuno Stato membro. Le informazioni sull'uso delle radiofrequenze devono essere fornite dagli Stati membri a cadenza regolare e conformemente a una richiesta in tal senso formulata dall'autorità. L'autorità è responsabile della gestione e della pubblicazione del registro. Il registro deve contenere le informazioni specificate nell'allegato del presente regolamento e tutte le altre informazioni che l'autorità ritenga opportune. La Commissione può adottare misure di attuazione per adeguare l'allegato all'evoluzione tecnica o del mercato. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3.
2. L'autorità è responsabile della gestione e pubblicazione di una banca dati sui prezzi dei servizi voce e dati per gli utenti di telefonia mobile in roaming all'interno della Comunità; se del caso essa deve indicare i costi specifici relativi alle chiamate fatte e ricevute in roaming nelle regioni ultraperiferiche della Comunità. L'autorità effettua un monitoraggio dell'evoluzione di tali prezzi e ne dà conto in una relazione annuale.

Articolo 21

Monitoraggio e relazioni sul settore delle comunicazioni elettroniche

1. L'autorità effettua un monitoraggio dell'evoluzione del mercato delle comunicazioni elettroniche e in particolare dei prezzi al dettaglio dei prodotti e servizi più diffusi tra i consumatori.
2. L'autorità pubblica una relazione annuale sugli sviluppi nel settore delle comunicazioni elettroniche, comprese le questioni attinenti ai consumatori, nella quale indica i problemi che ostacolano il completamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. Tale relazione deve presentare inoltre una rassegna e un'analisi delle informazioni sulle procedure nazionali di ricorso trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e sulla frequenza con cui negli Stati membri si fa ricorso alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui all'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
3. Unitamente alla pubblicazione della relazione annuale l'autorità può trasmettere alla Commissione un parere sulle misure che potrebbero essere adottate per superare i problemi individuati nella valutazione degli aspetti di cui al paragrafo 1.

4. A cadenza periodica l'autorità pubblica una relazione sull'interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi, a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 22
Accessibilità elettronica

1. Su richiesta della Commissione l'autorità fornisce consulenza alla Commissione e agli Stati membri sulle modalità per migliorare l'interoperabilità dei sistemi di comunicazione elettronica e delle apparecchiature terminali, nonché dell'accesso e dell'uso degli stessi, con riferimento in particolare agli aspetti di interoperabilità transfrontalieri. Essa istituisce un gruppo composto di rappresentanti degli Stati membri, associazioni di imprese del settore delle comunicazioni elettroniche, associazioni di utenti finali e associazioni in rappresentanza di utenti finali disabili, che dovrà occuparsi tra l'altro delle esigenze particolari degli utenti finali disabili e anziani.
2. L'autorità pubblica una relazione annuale sulle misure adottate per migliorare l'accessibilità dei servizi e delle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte di utilizzatori finali disabili sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e delle informazioni ottenute dall'autorità a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). La relazione deve indicare le misure che potrebbero essere adottate a livello comunitario o nazionale per migliorare l'accessibilità. Se del caso l'autorità può formulare raccomandazioni sulle misure che potrebbero essere adottate a livello nazionale.

Articolo 23
Compiti supplementari

L'autorità può svolgere compiti supplementari specifici su richiesta della Commissione.

CAPITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ

Articolo 24
Organi dell'autorità

L'Autorità ha i seguenti organi:

- (a) un consiglio di amministrazione
- (b) un comitato dei regolatori
- (c) un direttore
- (d) un responsabile principale della sicurezza delle reti

- (e) un gruppo permanente di parti interessate
- (f) una commissione dei ricorsi.

Articolo 25
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri. Sei sono designati dalla Commissione e sei dal Consiglio. I membri del consiglio di amministrazione sono designati in modo tale da garantire a quest'ultimo un livello di competenza e indipendenza ottimale e da consentirgli di cumulare un'ampia gamma di competenze utili. La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabile una volta.
2. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il direttore dell'autorità partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Il segretariato del consiglio di amministrazione è assicurato dall'autorità.
4. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti.
5. Ciascun membro dispone di un voto. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum.

Articolo 26
Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori, nomina il direttore a norma dell'articolo 29, paragrafo 2.
2. Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il direttore, nomina il responsabile principale della sicurezza delle reti, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2.
3. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del Comitato dei regolatori a norma dell'articolo 27, paragrafo 1.

4. Il consiglio di amministrazione nomina i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, previo parere della Commissione e approvazione del comitato dei regolatori a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, il programma di lavoro dell'autorità per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale.
6. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli da 36 a 38.
7. Il consiglio di amministrazione decide, previo accordo della Commissione, di accettare tutti i lasciti, le donazioni e sovvenzioni provenienti da altre fonti della Comunità.
8. Il consiglio di amministrazione esercita l'autorità disciplinare sul direttore e sul responsabile principale della sicurezza delle reti.
9. Il consiglio di amministrazione, se necessario, stabilisce la politica del personale dell'autorità, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2.
10. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'autorità, a norma dell'articolo 47.
11. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'autorità e le trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Come stabilito dall'articolo 28, paragrafo 4, tale relazione comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'autorità nel corso dell'anno in questione.
12. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.
13. Il consiglio di amministrazione formula un parere per la Commissione sui diritti amministrativi che l'autorità può riscuotere dalle imprese quando esegue i compiti di cui all'articolo 16.

Articolo 27

Comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori comprende un esponente per Stato membro – il responsabile dell'autorità nazionale indipendente di regolamentazione con responsabilità per l'applicazione quotidiana del quadro normativo nello Stato membro – il direttore e un rappresentante della Commissione senza diritto di voto. Le autorità nazionali di regolamentazione nominano un sostituto per Stato membro.
2. Il direttore è il presidente del comitato dei regolatori.

3. Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del vicepresidente scade comunque quando egli cessa di essere membro del comitato dei regolatori.
4. Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro o sostituto, diverso dal direttore o dal rappresentante della Commissione, dispone di un voto.
5. Il comitato dei regolatori adotta il proprio regolamento interno.
6. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
7. Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono assicurate dall'autorità.

Articolo 28
Compiti del comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori presenta un parere al direttore prima di adottare, nella sua sfera di competenza, i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli da 4 a 23. Inoltre, il comitato dei regolatori fornisce orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo.
2. Il comitato dei regolatori presenta un parere sul candidato direttore a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell'articolo 29, paragrafo 2. Il comitato prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri. Il direttore non partecipa alla preparazione di tali pareri, né esprime il suo voto su essi.
3. Il comitato dei regolatori, a norma degli articoli 26, paragrafo 5 e 30, paragrafo 4, e coerentemente con il progetto di bilancio a norma dell'articolo 37, approva il programma di lavoro dell'autorità per l'anno entrante in relazione alle proprie attività.
4. Il comitato dei regolatori approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, di cui agli articoli 26, paragrafo 11 e 30, paragrafo 9.

Articolo 29
Il direttore

1. L'autorità è gestita dal direttore, che agisce in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. Fatte salve le competenze rispettive della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o organismo.
2. Previa consultazione del comitato dei regolatori, il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, da un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione. Prima di essere nominato, il

candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

3. Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede a una valutazione, nella quale prende in esame in particolare:
 - (a) la prestazione del direttore;
 - (b) gli obblighi e le necessità dell'autorità per gli anni a venire.
4. Previa consultazione del comitato dei regolatori, il consiglio di amministrazione può su proposta della Commissione prorogare, per una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del direttore, tenendo conto della relazione di valutazione e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze dell'autorità lo giustifichino.

Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Se il mandato non è rinnovato, il direttore rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

5. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione presa dal consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.
6. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 30 Compiti del direttore

1. Il direttore rappresenta l'autorità e ha il compito di provvedere alla sua gestione.
2. Il direttore prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo.
3. Il direttore adotta i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli da 4 a 23, previo assenso del comitato dei regolatori.
4. Ogni anno il direttore prepara un progetto di programma di lavoro dell'autorità per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori e alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno.

Entro il 1° settembre il direttore presenta il programma di lavoro per adozione al consiglio di amministrazione.

5. Il direttore è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'autorità sotto la guida del comitato dei regolatori e del responsabile principale della sicurezza delle reti, a seconda dei casi, e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione.
6. Il direttore prende le disposizioni necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'autorità conformemente al presente regolamento.
7. Il direttore prepara lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'autorità ai sensi dell'articolo 37 e esegue il bilancio dell'autorità ai sensi dell'articolo 38.
8. Ogni anno il direttore prepara un progetto di relazione annuale sulle attività dell'autorità, una sezione della quale è dedicata alle attività di regolamentazione dell'autorità e un'altra alle questioni finanziarie e amministrative.
9. Nei confronti del personale dell'autorità il direttore esercita i poteri di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 31

Il responsabile principale della sicurezza delle reti

1. Il responsabile principale della sicurezza delle reti è responsabile del coordinamento dei compiti dell'autorità relativi alla sicurezza delle reti e dell'informazione. Egli opera sotto la responsabilità del direttore, riferisce a quest'ultimo e prepara il progetto di programma di lavoro annuale.
2. Il responsabile principale della sicurezza delle reti è nominato, per un periodo di cinque anni, dal consiglio di amministrazione in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, da un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione.
3. Il responsabile principale della sicurezza delle reti può essere rimosso dalla carica solo su decisione del consiglio di amministrazione, sentito il direttore. Il consiglio di amministrazione adotta tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.
4. Previa consultazione del direttore, il consiglio di amministrazione può, su proposta della Commissione prorogare, una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del responsabile principale della sicurezza delle reti tenendo conto della relazione di valutazione e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze dell'autorità lo giustificano.

Articolo 32

Gruppo permanente di parti interessate

1. Il responsabile principale della sicurezza delle reti istituisce un gruppo permanente di parti interessate composto da esperti che rappresentano soggetti interessati, in particolare esponenti dall'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle organizzazioni dei consumatori e accademici esperti nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione. Previa consultazione con il direttore, il

responsabile principale della sicurezza delle reti stabilisce le procedure relative in particolare al numero, alla composizione, alla nomina dei membri e al funzionamento del gruppo.

2. Il gruppo è presieduto dal responsabile principale della sicurezza delle reti. Il mandato dei membri ha durata di due anni e mezzo. I membri del gruppo non possono allo stesso tempo essere membri del consiglio di amministrazione o del comitato dei regolatori.
3. I rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni del gruppo.
4. Il gruppo può fornire consulenza al responsabile principale della sicurezza delle reti nell'esecuzione delle mansioni che gli incombono in virtù del presente regolamento, ad esempio coadiuvandolo nella stesura delle parti di sua pertinenza nel programma di lavoro dell'autorità e garantendo la comunicazione con le parti interessate su tutti gli aspetti relativi al programma di lavoro.

Articolo 33 *Commissione dei ricorsi*

1. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei sostituti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità della concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un'esperienza pertinente nel settore delle comunicazioni elettroniche. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente.
2. I membri della commissione dei ricorsi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito a un invito a manifestazione di interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.
3. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni e non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'autorità, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo comitato dei regolatori. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.
4. I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.

Se, per uno dei motivi di cui al primo comma o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene di non poter partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la suddetta commissione. I membri della commissione dei ricorsi possono essere ricusati da una delle parti del procedimento per uno dei motivi di cui al primo comma ovvero per sospetta parzialità. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali.

5. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti adottare nei casi di cui al paragrafo 4 senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

Articolo 34

Ricorsi

1. La commissione dei ricorsi decide in merito ai ricorsi contro decisioni o misure adottate dall'autorità negli ambiti contemplati dall'articolo 8, paragrafo 1.
2. Le decisioni della commissione dei ricorsi vengono adottate con una maggioranza qualificata di almeno 4 dei suoi 6 membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.
3. Il ricorso presentato ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.
4. Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'autorità entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica all'impresa destinataria della decisione o misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dal giorno in cui l'autorità ha reso pubblica la decisione o misura. La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.
5. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. Ogniquale volta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.
6. La commissione dei ricorsi, nell'ambito del presente articolo, può esercitare le attribuzioni di competenza dell'autorità o rinviare la causa all'organo competente dell'autorità. Quest'ultimo deve attenersi alla decisione della commissione dei ricorsi.
7. La commissione dei ricorsi adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 35

Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia

1. Le decisioni della commissione dei ricorsi, o dell'autorità nei casi in cui non è possibile adire la commissione di ricorso, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 230 del trattato.
2. Qualora l'autorità non si pronunci, può essere presentato al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia un ricorso per carenza, ai sensi dell'articolo 232 del trattato.

3. L'autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia.

CAPITOLO V

REQUISITI FINANZIARI

Articolo 36 Bilancio dell'autorità

1. Le entrate dell'autorità sono costituite da:
 - (a) diritti per servizi prestati dall'autorità;
 - (b) una quota dei contributi versati dai richiedenti in conformità dell'articolo 17;
 - (c) una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione);
 - (d) eventuali lasciti, donazioni o sovvenzioni menzionati all'articolo 26, paragrafo 7;
 - (e) qualsiasi contributo volontario proveniente dagli Stati membri o dalle loro autorità di regolamentazione;
2. Le spese dell'autorità comprendono le spese di personale, amministrazione, infrastruttura e esercizio.
3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
4. Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese dell'autorità sono oggetto di previsioni e sono iscritte a bilancio.

Articolo 37 Formazione del bilancio

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore elabora un progetto preliminare di bilancio per l'esercizio successivo, che copre le spese di esercizio e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo, e lo trasmette al consiglio di amministrazione unitamente a un organigramma provvisorio. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato di regolamentazione che può emettere un parere in merito.

2. Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in appresso denominati "l'autorità di bilancio") con il progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee.
3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale a norma dell'articolo 272 del trattato.
4. L'autorità di bilancio adotta l'organigramma dell'autorità.
5. Il consiglio di amministrazione elabora il bilancio dell'autorità, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee. Se opportuno, il bilancio viene opportunamente adeguato.
6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare eventuali progetti che possano avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di immobili e ne informa la Commissione. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'autorità, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, l'autorità può procedere con l'operazione prevista.

Articolo 38

Attuazione e controllo del bilancio

1. Il direttore esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'autorità.
2. Entro il 1° marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile dell'autorità comunica i conti provvisori, corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, a norma dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.
3. Entro il 31 marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile della Commissione comunica i conti provvisori dell'autorità, corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'autorità, secondo le disposizioni dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'autorità.

6. Entro il 1° luglio successivo al completamento dell'esercizio il direttore trasmette tali conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi sono pubblicati.
8. Entro il 15 ottobre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Egli invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo e alla Commissione.
9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in questione.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, al direttore sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.

Articolo 39
Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili all'autorità sono stabilite dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tali regole possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'autorità e previo accordo della Commissione.

Articolo 40
Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)³⁴.
2. L'autorità aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)³⁵ e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'autorità.
3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'autorità e presso gli agenti responsabili della loro attribuzione.

³⁴ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

³⁵ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 41

Invio di informazioni all'autorità

1. Le imprese che forniscono servizi e reti di comunicazione elettronica inviano tutte le informazioni, incluse quelle di natura finanziaria, richieste dall'autorità per l'esecuzione dei suoi compiti, quali definiti dal presente regolamento. Le imprese, ricevuta una richiesta in tal senso, sono tenute a fornire le informazioni tempestivamente, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati dall'autorità. L'autorità motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono all'autorità le informazioni a quest'ultima necessarie per eseguire i suoi compiti nell'ambito del presente regolamento. Se le informazioni di cui trattasi sono state precedentemente fornite dalle imprese su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione, le imprese in parola ne sono informate.

Articolo 42

Consultazione

Fatti salvi i casi di cui agli articoli 20 o 21, l'autorità ogniqualvolta intenda adottare misure in conformità delle disposizioni del presente regolamento consulta, se del caso, le parti interessate e dà loro l'opportunità di formulare osservazioni sui progetti di misura entro un periodo di tempo ragionevole. L'autorità mette a disposizione del pubblico i risultati della procedura di consultazione salvo quando essi contengano informazioni riservate.

Articolo 43

Supervisione, applicazione e sanzioni

1. La Commissione può imporre sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscano le informazioni di cui all'articolo 41. Le sanzioni devono essere efficaci, commisurate e dissuasive.
2. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione, in cooperazione con l'autorità, verificare la conformità delle imprese agli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni del presente regolamento.
3. Qualora vengano comminate sanzioni a norma del presente articolo, l'autorità pubblica i nomi delle imprese di cui trattasi oltre agli importi e ai motivi delle sanzioni pecuniarie.
4. La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito in virtù dell'articolo 229 del trattato CE per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con cui è stata comminata una sanzione ai sensi del presente articolo.

Articolo 44
Dichiarazione di interessi

Il personale dell'autorità, inclusi il direttore, il responsabile principale della sicurezza delle reti e i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto.

Articolo 45
Trasparenza

1. L'Autorità svolge le proprie attività assicurando un livello elevato di trasparenza.
2. L'autorità si impegna a mettere a disposizione del pubblico e delle parti interessate informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare, se opportuno, in merito ai risultati del suo operato. Essa inoltre rende pubbliche le dichiarazioni di interesse del direttore e dei funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, come pure le dichiarazioni di interesse rese dagli esperti.
3. Il comitato dei regolatori, su proposta del direttore, può autorizzare altre parti interessate a presenziare come osservatori allo svolgimento di alcune attività dell'autorità.
4. L'autorità inserisce nel proprio regolamento procedurale interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 46
Riservatezza

1. L'autorità non rivela a terzi le informazioni da essa trattate o ricevute per le quali è stato richiesto un trattamento riservato.
2. I membri degli organi dell'autorità, il direttore, gli esperti esterni e i membri del personale dell'autorità, inclusi i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, sono soggetti ai requisiti di riservatezza ai sensi dell'articolo 287 del trattato, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.
3. L'autorità inserisce nel proprio regolamento procedurale interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Fatto salvo l'articolo 47, l'autorità adotta le misure opportune, in conformità della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom³⁶, allo scopo di proteggere le informazioni soggette ai requisiti di riservatezza alle quali ha accesso o che le sono comunicate dagli Stati membri o dalle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri adottano misure equivalenti in conformità della pertinente legislazione nazionale. Debita considerazione è accordata alla gravità del pregiudizio potenziale agli

³⁶ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

interessi fondamentali della Comunità o di uno o più dei suoi Stati membri. Gli Stati membri e la Commissione rispettano la classificazione di sicurezza assegnata a un documento dall'originatore dello stesso.

Articolo 47
Accesso ai documenti

1. Ai documenti in possesso dell'autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Il consiglio d'amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall'effettivo inizio delle attività dell'autorità.
3. Le decisioni prese dall'autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 48
Status giuridico

1. L'autorità è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri l'autorità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'autorità è rappresentata dal direttore.
4. L'autorità ha sede a [...]. Fino a quando la sua sede non è disponibile, essa viene ospitata nei locali della Commissione.

Articolo 49
Personale

1. Al personale dell'autorità, compreso il direttore e il responsabile capo della sicurezza delle reti, si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detti statuto e regime.
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie, conformemente a quanto prevede l'articolo 110 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.
3. Nei confronti del proprio personale, l'autorità esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e

all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'autorità.

Articolo 50
Privilegi e immunità

All'autorità e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Articolo 51
Responsabilità dell'autorità

1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'autorità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dall'autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.
2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'autorità nei confronti dell'autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'autorità.

Articolo 52
Protezione dei dati personali

Nel trattare i dati relativi alle persone fisiche, l'autorità è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 53
Partecipazione di paesi terzi

Alle attività dell'autorità possono partecipare i paesi europei che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento. Conformemente alle disposizioni pertinenti di questi accordi, sono adottate regole per specificare le norme di partecipazione dei paesi in parola ai lavori dell'autorità, e in particolare la natura e la portata di tale partecipazione. Le suddette regole comprendono anche le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale e possono prevedere una partecipazione senza diritto di voto in seno al comitato dei regolatori.

Articolo 54
Comitato per le comunicazioni

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 55
Valutazione

Entro cinque anni dall'inizio effettivo delle attività e, in seguito, ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La valutazione prende in esame i risultati ottenuti dall'autorità e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 56
Disposizioni transitorie

1. Il 14 marzo 2011 l'autorità assume la responsabilità di tutte le attività esercitate dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione prima di tale data e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
2. Le partecipazioni in beni mobili detenute dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione alla data di cui al paragrafo 1 sono trasferite all'autorità con effetto a decorrere da tale data.

Articolo 57
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [31 dicembre 2009].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

INFORMAZIONI SUI DIRITTI D'USO DA INSERIRE NEL REGISTRO

(di cui all'articolo 20)

Le informazioni sui diritti d'uso possono essere limitate alle bande di frequenze utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, che possono essere trasferiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o che sono assegnati per mezzo di procedure di gara o di selezione comparativa a norma della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati³⁷ e alle norme comunitarie e nazionali in materia di riservatezza commerciale, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni sulle pertinenti bande di frequenza:

1. l'identità del titolare del diritto d'uso della radiofrequenza;
2. la data di scadenza del diritto o la sua durata attesa;
3. la portata geografica del diritto, indicando quantomeno se il diritto ha portata locale (ad es., una stazione), regionale o nazionale;
4. l'indicazione della possibilità o del divieto di cedere il diritto.

³⁷ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN'AUTORITÀ EUROPEA DEL MERCATO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Settore: Società dell'informazione

Attività: Politica delle comunicazioni elettroniche

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

Vengono proposte nuove linee di bilancio per la spesa amministrativa e di esercizio:

09.02.04.01 EECMA Spesa amministrativa

09.02.04.02 EECMA Spesa di esercizio

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

2010 - 2015

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
09.02.04.01	SNO	Stanz. dissoci.	SÌ	NO	NO	N. 1bis
09.02.04.02	SNO	Stanz. dissoci.	SÌ	NO	NO	N. 1bis

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezion e n.		2010	2011	2012	2013	Totale
---------------	----------------	--	------	------	------	------	--------

Spese di esercizio³⁸

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a	4,570	8,221	10,590	10,590	33,971
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	4,570	8,221	10,590	10,590	33,971

Spese amministrative

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.4.	d	3,509	10,827	12,410	12,410	39,156
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse	8.2.5.	e	2,085	4,050	4,500	4,500	15,135
Totale			5,594	14,877	16,910	16,910	54,291

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+ c+ d+ e	10,164	23,098	27,500	27,500	88,262
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+ c+ d+ e	10,164	23,098	27,500	27,500	88,262

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

³⁸ Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale³⁹ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione 2009	Situazione a seguito dell'azione			
			2010	2011	2012	2013
	a) Entrate in valore assoluto		-	-	-	-
	b) Variazione delle entrate	Δ	-	-	-	-

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	2010	2011	2012	2013
Totale risorse umane	38	113	135	135

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

L'autorità, operando nell'ambito delle disposizioni della direttiva quadro e delle direttive particolari, contribuisce a migliorare il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare per quanto attiene allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie e al conseguimento di un elevato livello di efficienza nella sicurezza delle reti e dell'informazione. Essa funge da centro di competenze in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica a livello della UE, attingendo alle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e assumendo le funzioni dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti (ENISA).

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza e eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Un'applicazione coerente del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche migliorerà la concorrenza e contribuirà alla competitività.

³⁹ Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

Lo sviluppo di servizi transnazionali può essere ostacolato dalla necessità di conformarsi a condizioni nazionali differenti. Procedure stabilite a livello comunitario, invece, permetteranno di ridurre questi ostacoli oltre agli oneri amministrativi per le imprese.

L'integrazione delle funzioni svolte attualmente dall'ENISA in un organismo più grande consentirà di creare sinergie in materia di compiti orizzontali e amministrativi e di aumentare le risorse disponibili per interventi operativi nei settori della sicurezza delle reti e dell'informazione.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Per quanto riguarda la definizione e l'analisi dei mercati nazionali e transnazionali, un indicatore appropriato è il numero di osservazioni pertinenti inviato alla Commissione.

Per quanto attiene alla definizione delle condizioni e procedure per l'uso delle frequenze o delle risorse di numerazione, il numero di dette procedure e le successive procedure di selezione indicheranno in che misura sia stato conseguito l'obiettivo atteso di una semplificazione per i servizi transnazionali.

Per quanto riguarda infine gli altri compiti dell'autorità (controversie transfrontaliere, registro di informazione sulle frequenze, scambio di informazioni), l'efficacia delle misure potrà essere valutata direttamente guardando all'uso e all'efficienza di questi servizi.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Gestione centralizzata

diretta da parte della Commissione

indiretta, con delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

Gestione concorrente o decentrata

con gli Stati membri

con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Ogni anno, l'operato dell'autorità è oggetto di controllo e valutazione attraverso la relazione generale annuale, per l'anno trascorso, e il programma di lavoro, per l'anno a venire. Questi due documenti vengono adottati dal consiglio di amministrazione dell'autorità e trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

La valutazione d'impatto della Commissione, allegata alla presente proposta, riguarda la valutazione *ex ante* relativa alle necessità/problemi, agli obiettivi, alle opzioni strategiche (e ai rischi ad esse associati), all'impatto socioeconomico e alle disposizioni di monitoraggio associate all'autorità europea delle comunicazioni elettroniche. Inoltre, l'allegato III della valutazione d'impatto contiene un'analisi costi-benefici relativa all'autorità⁴⁰.

L'analisi costi-benefici ha dimostrato che, prendendo in considerazione uno scenario prudente, nei settori di sua pertinenza l'autorità consentirebbe di realizzare benefici economici totali di circa 10-30 volte superiori ai suoi costi di bilancio (ovvero, l'ordine di grandezza dei benefici sarebbe di circa 250–800 milioni di euro). Presupponendo invece scenari più ottimistici sulla crescita dei mercati paneuropei, i benefici si situerebbero tra 550 e 1400 milioni di euro.

Uno dei principali fattori alla base di tali benefici è la riduzione del rischio normativo che si otterrebbe grazie all'operato dell'agenzia. Anche una riduzione marginale di tale rischio in Europa (nell'ordine del 10%), si tradurrebbe in una riduzione del costo del capitale per l'industria. La partecipazione dell'autorità, inoltre, permetterebbe di accelerare il processo di assegnazione delle frequenze per i servizi paneuropei; se l'attuazione di progetti di grande portata di questo tipo potesse realizzarsi in un solo anno, i benefici economici potrebbero ammontare a diverse centinaia di milioni di euro.

Vi sono poi altre considerazioni di tipo qualitativo che depongono a favore dell'istituzione dell'autorità e che non possono essere adeguatamente quantificate in un'analisi costi-benefici. Nel lungo termine uno dei più importanti benefici economici associati all'operato dell'autorità sarà ascrivibile al fatto di consentire la concorrenza tra le nuove differenti piattaforme tecnologiche.

L'autorità potrebbe dare inoltre un contributo sostanziale alla riduzione dei rischi normativi dei progetti di R&S, contribuendo a far aumentare gli investimenti in R&S e di conseguenza a colmare il solco tra il livello degli investimenti effettivi e quello degli investimenti socialmente auspicabili con modalità efficienti e di mercato.

⁴⁰ SEC(2007) 1472.

La maggior parte dei benefici sopra illustrati non è conseguibile con l'attuale coordinamento – anche qualora quest'ultimo fosse rafforzato – tra gli Stati membri (analizzato come opzione alternativa nella valutazione d'impatto) che si basa sulla struttura di coordinamento a maglie "allentate" del gruppo di regolatori europei (GRE). Una procedura di valutazione inter pares del GRE senza alcun potere di veto non può essere considerata un meccanismo altrettanto credibile per ridurre il rischio di errori normativi in Europa o per diminuire l'incertezza percepita dal mercato quanto alla discrezionalità dei fattori normativi.

Pertanto, anche adottando scenari prudenti sui benefici potenziali e i costi relativi, l'istituzione dell'autorità costituisce un'opzione efficace e economicamente vantaggiosa e pienamente giustificabile sul piano delle prospettive di bilancio della UE.

6.2.2. *Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)*

La Commissione ha fatto eseguire una valutazione intermedia dell'ENISA e ha pubblicato la relazione di tale valutazione esterna e una comunicazione⁴¹ in cui illustrava la propria valutazione dei risultati e dava conto delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione dell'ENISA.

La valutazione raccomandava di estendere il mandato dell'ENISA oltre il termine attuale del 2009. Quanto agli aspetti organizzativi la raccomandazione era in particolare di aumentare il personale operativo in modo da raggiungere una massa critica.

Questa raccomandazione può essere tradotta in pratica grazie all'integrazione dell'ENISA in un organismo più grande. L'organismo così costituito potrà realizzare economie di scala in campo amministrativo, cosicché la quota relativa di risorse da assegnare a tale ambito sarà considerevolmente inferiore rispetto a quanto avviene con l'attuale struttura amministrativa dell'ENISA.

Ulteriori sinergie possono essere realizzate raggruppando i compiti operativi orizzontali, quali ad esempio la raccolta e la diffusione di informazioni, la cooperazione e il collegamento in rete, in un'unica funzione organizzativa a disposizione dell'autorità nel suo insieme.

6.2.3. *Modalità e periodicità delle valutazioni successive*

L'autorità, in linea con il regolamento che la istituisce, dovrà pubblicare ogni anno una relazione generale sulle sue attività dell'anno precedente che sarà trasmessa agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La relazione illustrerà tutti gli interventi specifici effettuati dall'autorità e fornirà indicazioni per la valutazione degli interventi operati nell'ambito della proposta revisione del regolamento.

⁴¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) - COM(2007) 285 del 1.6.2007.

Entro cinque anni dall'effettivo inizio delle attività dell'autorità dovrà essere effettuata una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del regolamento proposto. Dopo questa valutazione iniziale della fase di avviamento, l'operato dell'autorità verrà sottoposto a valutazione almeno ogni cinque anni.

7. MISURE ANTIFRODE

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 si applicano senza restrizione all'autorità, che aderirà inoltre all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle inchieste interne effettuate dall'OLAF. L'autorità emanerà sollecitamente disposizioni ad hoc per il suo personale.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

Si stima che l'autorità, una volta completata la sua istituzione, avrà un organico permanente di 134 ETP. Questa stima tiene conto del fatto che l'autorità assumerà le funzioni e le risorse dell'ENISA a partire dal 2011. Quanto al bilancio si prevede che sarà di 10 milioni di euro il primo anno, per aumentare poi a 28 milioni di euro a partire dal terzo anno.

8.1. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA IN TERMINI DI COSTI FINANZIARI

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

	2010	2011	2012	2013	TOTALE
OBIETTIVO OPERATIVO 1: Consolidamento del mercato interno					
Definizione, analisi, revisione, portabilità dei numeri, numerazione europea, controversie transfrontaliere, sicurezza delle reti e dell'informazione	2,200	3,025	3,575	3,575	12,375
Totale parziale Obiettivo 1	2,200	3,025	3,575	3,575	12,375
OBIETTIVO OPERATIVO 2: Armonizzazione dei diritti d'uso					
Condizioni e procedure per i diritti d'uso, selezione delle imprese, procedure amministrative	1,100	1,650	2,475	2,475	7,700
Totale parziale Obiettivo 2	1,100	1,650	2,475	2,475	7,700
OBIETTIVO OPERATIVO 3: Diffusione delle migliori pratiche e delle informazioni					
Action 1: Sistemi di informazione del pubblico: informazioni sulle frequenze, banca dati sul roaming, ecc.	0,280	0,420	0,525	0,525	1,750
Azione 2: Scambio di informazioni, relazioni, ecc.	0,990	1,210	1,595	1,595	5,390
Totale parziale Obiettivo 3	1,270	1,630	2,120	2,120	7,140
OBIETTIVO OPERATIVO 4: Consulenza tecnica sulla sicurezza delle reti e dell'informazione					
Analisi e consulenza tecnica	0	1,916	2,420	2,420	6,756
Totale parziale Obiettivo 4:	0	1,916	2,420	2,420	6,756
COSTO TOTALE	4,570	8,221	10,590	10,590	33,971

La spesa di esercizio sarà coperta da un contributo erogato dalla Comunità al bilancio dell'autorità.

8.2. Spesa amministrativa dell'autorità

La spesa amministrativa sarà coperta dal bilancio dell'autorità, che a sua volta verrà finanziato da un contributo della Comunità.

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

La tabella indica il personale assegnato all'autorità. Inoltre, è richiesto un posto AD supplementare per il servizio di audit interno della Commissione.

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)			
		2010	2011	2012	2013
Funzionari o agenti temporanei	AD	12	43	45	45
	AST	7	23	24	24
Personale esterno		18	46	65	65
TOTALE		37	112	134	134

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

La tabella che segue indica la ripartizione del personale dell'autorità, una volta che quest'ultima sarà pienamente operativa. La tabella non comprende il posto AD supplementare assegnato al servizio di audit interno della Commissione.

		AD	AST	END	Contrattuali	Totale
Amministrazione e gestione	Direttore	1	1	-	1	3
	Comitato dei regolatori, rapporti con gli SM e la Commissione, programmazione	3	1	-	3	7
	Amministrazione e supporto	7	6	-	12	25
	Totale amministrazione e gestione	11	8	0	16	35
Funzionamento	Analisi di mercato	9	4	6	6	25
	Armonizzazione	5	3	4	3	15
	Sicurezza delle reti e dell'informazione	14	6	10	10	40
	Informazione e comunicazione, migliori pratiche	6	3	5	5	19

	Totale operazioni	34	16	25	24	99
Totale		45	24	25	40	134

8.2.3. *Origine delle risorse umane (statutaria)*

- 44 posti attualmente assegnati all'ENISA saranno trasferiti all'autorità quando l'ENISA sarà integrata nell'autorità nel marzo 2011
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nelle procedure SPA/PPB

Sarà richiesto un posto AD supplementare nella Commissione per il servizio di audit interno.

- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi*

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3
Funzionari e agenti temporanei	2,340	7,839	8,190	8,190
Personale esterno (END, contrattuali, ecc.)	1,169	2,988	4,220	4,220
Costi totali delle risorse umane e costi connessi	3,509	10,827	12,410	12,410

I costi annui medi sono stimati a 117 000 euro per il personale statutario, 68 000 euro per gli END e 63 000 per gli altri impiegati.

I costi comprendono il personale dell'autorità e il posto supplementare nel servizio di audit interno.

8.2.5. Altre spese amministrative

La tabella che segue mostra una ripartizione della spesa amministrativa che sarà coperta da un contributo della Comunità al bilancio dell'autorità

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	TOTALE
Infrastruttura (immobili e spese connesse), apparecchiature, beni di consumo, comunicazione, IT, ecc.	1,100	2,200	2,450	2,450	8,200
Trasferte e riunioni	0,485	0,750	0,850	0,850	2,935
Servizi amministrativi (traduzioni, studi, consulenze, ecc.)	0,500	1,100	1,200	1,200	4,000
Totale altre spese di gestione	2,085	4,050	4,500	4,500	15,135

Contributo comunitario

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento prevede che l'autorità possa percepire una quota dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze e dei numeri.

La ripartizione di tali contributi deve essere definita in uno strumento a parte e non può essere determinata in questa fase. Ai fini del calcolo del contributo comunitario all'autorità non si tiene conto delle eventuali entrate di questa fonte.

8.3. Spesa amministrativa della Commissione

Un posto AD supplementare sarà assegnato al servizio di audit interno della Commissione.

Gli altri compiti della Commissione in relazione al monitoraggio e alla gestione dell'autorità non richiedono ulteriori posti e spesa in aggiunta alle risorse già destinate a questo scopo in relazione all'ENISA e a quelle utilizzate al momento per il coordinamento con il GRE. La DG responsabile potrebbe aumentare temporaneamente il proprio personale o bilancio mediante una redistribuzione delle risorse esistenti.